



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

VITTORIO JACINTO

Studi sulle ‘soggettività problematiche’

Numero XVIII – Anno 2025

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma ‘La Sapienza’), M. Melone (Univ. Roma ‘La Sapienza’), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Studi sulle ‘soggettività problematiche’

SOMMARIO: 1. Introduzione alle ‘soggettività problematiche’ – 2. I ‘patrimoni senza soggetto’ e l’alternativa fra soggettivazione e oggettivazione – 3. Il concepito e il problema del soggetto-uomo ‘in potenza’: oggetto di tutela o soggetto di diritto? – 4. Le future generazioni e la soggettività virtuale – 5. Gli animali e l’obiezione (più culturale che giuridica) alla qualificazione dell’essere senziente come cosa – 6. La Natura: fra persona giuridica ed entità biologica – 7. L’intelligenza artificiale con autonomia decisionale e la ricerca del soggetto responsabile – 8. Riflessioni ‘introduttive’ allo studio della tecnica di soggettivazione e dei suoi limiti.

1. Introduzione alle ‘soggettività problematiche’

Con la locuzione soggettività problematiche ci si riferisce a tutti quei casi in cui nell’analisi dottrinale è sorto un dibattito circa la natura giuridica di un’entità.

Talune questioni sono classiche e su di esse la comunità giuridica ha ragionato in ogni tempo, si pensi allo *status* del nascituro e alla questione dei patrimoni senza soggetto; altre sono sorte solo recentemente, come conseguenza dell’evoluzione tecnologica della società e in ragione dell’accresciuta importanza di valori sociali nuovi che riguardano, ad esempio, la tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Talvolta, sono i legislatori a formalizzare l’appartenenza di queste entità alla categoria dei soggetti di diritto. In queste

circostanze, si tratta di capire se tale formale denominazione risponda realmente a un preciso intendimento tecnico-giuridico e se ciò determini un mutamento di disciplina. In altri casi, queste 'istanze di soggettivazione' giungono dalla dottrina, sulla scorta delle ragioni più varie.

La problematicità del fenomeno, dunque, riguarda non solo la collocazione incerta di figure che possono essere diversamente qualificate – come beni, come valori, come oggetto di interessi generali –, ma anche lo scopo che si persegue con tali proposte di soggettivazione e se ciò sia coerente con il funzionamento dell'ordinamento, di cui la soggettività è una delle categorie ordinanti¹.

Nel contorno del soggetto di diritto vi rientrano, per comune convincimento, la persona fisica, la persona giuridica e altre soggettività entificate prive di personalità giuridica. In linea di principio, i confini della categoria sembrano mobili e privi di formalità predeterminate, al punto che in passato e in ordinamenti stranieri, non sono mancati casi particolari in cui la soggettività è stata riconosciuta, da corti e legislatori, ad oggetti e cose inanimate².

Come si avrà modo di evidenziare, le ragioni che hanno spinto ad ipotizzare la qualificazione di certe talune figure come soggetti di diritto sono molteplici. Senza pretese di esaustività in ordine alla ricostruzione della disciplina di tali figure, nelle pagine che seguono si concentrerà il discorso esclusivamente su tale profilo di ricerca, menzionando, cioè, i casi in cui si è immaginata la qualificazione soggettiva per entità del tutto particolari, cercando di ricostruire le ragioni che hanno portato a domandare un siffatto inquadramento

¹ Per uno studio più ampio sulla soggettività giuridica e sull'attitudine della categoria a contenere queste nuove figure sia consentito rinviare a V. JACINTO, *La soggettività giuridica oltre l'umano: dalla ricerca dell'essenza alla somiglianza*, in corso di pubblicazione su *Europa e dir. priv.*

² Se ne discute ampiamente in V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

e, soprattutto, ripercorrendo le argomentazioni tecniche che hanno guidato dottrina e giurisprudenza in tale direzione.

2. I ‘patrimoni senza soggetto’ e l’alternativa fra soggettivazione e oggettivazione

Un primo settore ove è emersa la necessità di comprendere la natura giuridica di entità che, dal punto di vista della regolamentazione giuridica, si collocano in una posizione intermedia fra bene e soggetto è quello dei patrimoni separati, quei patrimoni che vantano un certo grado di autonomia rispetto al soggetto che li ha costituiti ovvero a quello che ne trae beneficio. Il problema è valutare e qualificare l’attività giuridica che fa perno sul suddetto patrimonio.

Su questa via la comunità dei giuristi si è occupata, a lungo, della natura dei c.d. ‘patrimoni senza soggetto’, ragionando sulla possibilità di considerare tali figure come veri e propri soggetti di diritto. Il dibattito si è tradizionalmente concentrato sul fenomeno dell’eredità giacente, anche se, in tempi più recenti, specie nella letteratura straniera, si è spostato sulla figura del *trust* e sui patrimoni destinati ad uno scopo³.

³ Sulla destinazione patrimoniale *ex multis*: A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, in RDC, 1, 2002; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in RDC, 2, 2007; A. GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, Torino, 2005; in relazione al mutuo S. MAZZAMUTO, voce *Mutuo di scopo*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1993; in termini di esclusione della soggettività dei fondi comuni d’investimento di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, si veda Cass. Civ., Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605, in *Le società*, 1, 2011, 46, con nota di N. BRUTTI, *Fondo comune di investimento: oggetto o soggetto di diritto?*; ma anche *ex multis* in Banca borsa tit. cred., 4, 2011, 417, con nota di V. LEMMA, *Autonomia dei fondi comuni di investimento e regolazione della gestione collettiva del risparmio*; in *Le società*, 9, 2011, 1057, con nota di R. SANSONE, *La natura giuridica del fondo comune di investimento: una questione superata?*; in *I Contratti*, 1, 27, con nota di A. LAMORGESE, *I fondi comuni d’investimento non hanno soggettività*

Lo studio dei patrimoni senza soggetto ha condotto i giuristi che se ne sono occupati a riflettere sul contenuto e sull'essenza del diritto soggettivo e sul rapporto di tale situazione giuridica con la categoria della soggettività.

Il diritto giustiniano riconosceva una sorta di personalità giuridica all'eredità non ancora accettata, e, secondo una certa dottrina, tale percezione era comune nel pensiero dei giureconsulti anche prima di tale formale enunciazione⁴. Il Bonfante scriveva, a proposito, che l'eredità giacente è «il primo storico esempio in cui compare nel diritto romano il substrato della persona giuridica più tipica, nella quale è assente anche l'idea di una personalità collettiva, la cosiddetta fondazione»⁵.

Il problema della personificazione dell'eredità giacente, dunque, era già noto al diritto romano ed è stato affrontato analiticamente nel dibattito giuridico ottocentesco in virtù della contrapposizione

giuridica autonoma; in *Giur. it.*, 7, 2011, 1551, con nota di M. RIZZUTI, *La Cassazione si pronuncia sulla soggettività dei fondi comuni d'investimento*; in tempi più recenti, si veda Cass. Civ., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12062, in *Giur. comm.*, 3, 2, 2021, 578, con nota di C.E. PUPO, *Fondo comune d'investimento e soggettività giuridica*; si vedano anche G. FERRI JR., *Soggettività giuridica e autonomia patrimoniale nei fondi comuni di investimento*, in *Orizzonti dir. comm.*, 3, 2015; P. BASILE, *La soggettività dei fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia del Tribunale di Milano*, in *Riv. dir. banc.*, 1, 2017; in favore del riconoscimento della soggettività dei patrimoni destinati, pur con particolare riferimento al fenomeno della trascrizione si veda, invece, M. RIZZUTI, *La soggettività dei patrimoni destinati ai fini della trascrizione*, in *Giur. it.*, 2017, 1820 ss.

⁴ Sul punto si vedano: A. D'AMIA, *L'eredità giacente*, Milano, 1937, 59 ss.; S. DI MARZO, *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, II, Milano, 1905, 51 ss.; non sembra, invece, persuaso della reale percezione della persona giuridica come centro autonomo di imputazione degli interessi nel pensiero dei giureconsulti romani F. GALGANO, voce *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1995; in generale sul tema M. DUILIO, voce *Eredità giacente*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 208 ss.

⁵ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, in *Foro it.*, 4, 1930, 203 ss.

dogmatica fra i sostenitori della personalità giuridica del patrimonio senza soggetto e coloro che la contrastavano, primo fra tutti il Von Savigny. L'obiezione principale muoveva dall'idea che l'eredità giacente non avesse una volontà sua autonoma, elemento considerato, al tempo, identificativo della soggettività. Per di più, si aggiungeva che, se fosse stata un soggetto autonomo, essa avrebbe dovuto succedere al *de cuius*, a cui, poi, avrebbe potuto, eventualmente, seguire un soggetto diverso; mentre il fenomeno successorio non si sviluppava in questi termini.

Il confronto, oramai ampiamente superato dalla più recente dottrina, ha condotto, tuttavia, a riflettere sull'ammissibilità dei cosiddetti 'diritti senza soggetto'⁶, a partire dalle riflessioni del Windscheid, a cui si è contestato come tale categoria si ponesse in contrasto con la struttura del diritto soggettivo⁷, nella misura in cui il soggetto è il punto di appoggio del diritto stesso. In particolare, è stato Jhering ad aver avversato l'ammissibilità di tale categoria, negando che potesse esistere un diritto soggettivo senza soggetto e riconoscendo a tale figura due diverse facce, una attiva ed una passiva, la prima intesa come rapporto di potestà, la seconda come vincolo sull'oggetto. Egli, per vero, riteneva che solo quest'ultima potesse persistere anche in assenza del soggetto, al punto che i patrimoni autonomi avrebbero avuto proprio questa caratteristica, ossia, di essere comunque esposti ai diritti altrui dal punto di vista

⁶ Si veda, sul punto, il fondamentale contributo di R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, Linee di una vicenda concettuale*, in *JUS*, 2, 1960, 150 ss.; nella dottrina italiana in favore all'ammissibilità si vedano B. DUSI, *L'eredità giacente*, Torino, 1981, 116 ss.; A. D'AMIA, *L'eredità giacente*, Milano, 1937, 59 ss., in part. 97, ove sostiene che: «l'eredità giacente, pertanto, non acquista soltanto diritti, ma anche contrae obbligazioni»; contesta l'ammissibilità di diritti e obblighi senza titolare U. RADALLI, *L'eredità giacente*, Milano, 1948, 106 ss.

⁷ Sul punto anche in V. RAPONE, *Diritto soggettivo. Soggetto di diritto al vaglio della critica realista*, in *Il soggetto di diritto Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, a cura di F. Bilotta e F. Raimondi, Napoli, 2020.

passivo. In questa prospettiva, tali patrimoni si troverebbero in uno stato interinale temporaneo di assenza di un soggetto riferibile dal lato attivo⁸.

La c.d. visione relazionale, per la quale i diritti e i doveri possono esistere esclusivamente all'interno di un rapporto plurisoggettivo, ha trovato, poi, un accoglimento pressoché universale.

Nondimeno, in tempi recenti, si è tornati a discutere del tema, ragionando, ad esempio, sulla possibilità di riconoscere soggettività giuridica al trust⁹. La giurisprudenza della Cassazione ha, con forza, contestato tale eventualità¹⁰, anche tenendo conto della previsione

⁸ L'idea compare sia in un saggio che nel più ampio lavoro R. VON JHERING, *Passive Wirkungen der Rechte: ein Beitrag zur Theorie der Rechte*, in *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts*, Jena, 1871, 387 ss.; sul punto si veda anche quanto scrive H. REEHUIS, *On Jhering's passive Wirkungen and the proprietary effect of the fulfilment of the condition in case of a transfer subject to a suspensive condition*, in *Groninger Opmerkingen en Mededelingen*, 2018, 159 ss.

⁹ R. FRANCESCHELLI, *Il «trust» nel diritto inglese*, Padova, 1935, 178 ss.; sul *trust ex multis*: A. GAMBARO, *Il «trust» in Italia e Francia*, in *Scritti in onore di R. Sacco*, I, Milano, 1994; ID., voce *Trust*, in *Dig. disc. priv.*, 1999; A. HUDSON, *Equity and Trust*, New York, 2007, 534.

¹⁰ Cass. Civ. ord., Sez. V, 16 febbraio 2021, n. 3986, in *Onelegale*; Cass. Civ. ord., Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 1826, in *Trusts e attività fiduciarie in rete*, 3, 2022, 479 ss., con nota di E. LUPO, *Soggettività fiscale e personalità giuridica del trust*; nonché Cass. Civ., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16550, in *Il fisco*, 29, 2019, 2875 ss.; in generale, sulla soggettività tributaria del trust si veda S. REALI, *Soggettività del trust ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi*, in *Riv. dir. trib.*, 2, 2011, 227 ss.; si vedano anche Cass. Civ. ord., Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 4575, in *Onelegale*, e Cass. Civ. ord., 23 dicembre 2024, in *Onelegale*. Con quest'ultima decisione, il giudice di nomofilachia ha chiarito che «le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 cod. civ., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (*melius*, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce»; anche, G. GRAZIADEI, *Soggettività del trust e natura dell'attribuzione al trustee*, in *Notariato*, 3, 2017, 262 ss.; sulla natura giuridica del trust a fini benefici A. LEPORE, *Onlus e soggettività giuridica*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1271 ss.

che intende il trust come soggetto passivo dal punto di vista tributario limitatamente ad alcuni particolari rapporti. In una recente decisione, ad esempio, è stato affermato che il legislatore può «disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica»¹¹. La stessa Corte di nomofilachia evidenzia, poi, che la previsione del *trust* fra i soggetti passivi Ires non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta, in quanto: «l'effetto proprio del *trust* non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, per cui va escluso che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta».

È evidente che lo scopo che si persegue con la creazione di un *trust* possa essere in astratto realizzato anche per il tramite della costituzione di una persona giuridica; tuttavia, i diversi strumenti presentano, senz'altro, caratteri diversi. Autorevole dottrina, ad esempio, discutendo delle somiglianze fra trust e fondazioni, dal punto di vista funzionale dell'interesse perseguito, ha evidenziato che la scelta di avvalersi dello strumento della personalità giuridica ovvero di quello della segregazione patrimoniale nelle forme del trust, si può risolvere, sulla carta, avvalendosi di un criterio di convenienza economica, ossia scegliendo lo strumento che garantisce un costo marginale inferiore, in quanto si possono, nella maggioranza dei casi, perseguire i medesimi obiettivi con entrambi gli istituti¹².

¹¹ Cass., 16 febbraio 2021, n. 3986, cit.

¹² A. ZOPPINI, *Fondazioni e trusts (spunti per un confronto)*, in *Giur. it.*, 1, 1997, 1004 ss.; nonché, ID., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995; sulla maggiore efficienza del *trust* si veda A. GAMBARO, voce *Trust*, cit., *passim*.

Allo stesso modo, anche i comitati presentano non poche affinità con la struttura dei patrimoni destinati¹³, eppure la tecnica giuridica di cui ci si avvale, nel secondo dei casi, non determina, per convincimento diffuso, la creazione di un nuovo soggetto di diritto.

In definitiva, sembra che sia lasciata all'autonomia privata la facoltà di decidere se ricorrere a strumenti tipizzati di soggettivazione ovvero ad altri mezzi per perseguire fini che, salvo casi eccezionali, possono essere comunque raggiunti per il tramite di entrambi i modelli. È indubbio che, nell'uno e nell'altro caso, l'ordinamento appresti dei limiti, delle regole, per evitare che si realizzino comportamenti elusivi.

3. *Il concepito e il problema del soggetto-uomo ‘in potenza’: oggetto di tutela o soggetto di diritto?*

Altrettanto ‘classico’ è il discorso che si è formato intorno alla figura del concepito. Nel diritto romano esso non era considerato direttamente soggetto o persona, ma *portio mulieris vel viscerum*. Talvolta, esso poteva venire in rilievo nell'ambito di rapporti giuridici patrimoniali, ove si operava una *fictione* che lo presumeva come già nato¹⁴.

Nella dottrina francese di inizio ‘900 vi era una tendenza, ripresa anche in tempi più recenti, a riconoscere al corpo umano uno ‘statuto della persona’, estendendone la tutela al prima ed al dopo

¹³ M. GRAZIADEI, *Acquisto per conto di un comitato non riconosciuto e dissociazione della proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1988, 119.

¹⁴ B. ALBANESE, voce *Persona (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Torino, 1983, 170; sui requisiti per l'acquisto della capacità giuridica del nascituro nel diritto romano si veda anche C.F. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, II, trad. it. di V. Scialoja, Torino, 1888, 6 ss.; sul nascituro come persona nel diritto romano: P. CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base D. 1,1,12*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli, 2000, 110 ss.

della vita umana, comprendendo, cioè, nel concetto di persona, anche il concepito ed il soggetto deceduto¹⁵.

Nella tradizione sudamericana, il codice argentino del 1871 disponeva che l'esistenza delle persone decorresse sin dal concepimento; più recentemente, il codice peruviano ha attribuito al concepito la dignità di *subjecto de derecho*¹⁶.

Nell'ambito della normativa extra-codicistica italiana che si occupa delle vicende del nascituro, di rilievo centrale è la legge n. 194 del 1978, intitolata «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza». In particolare, l'art. 1, nel disporre che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e riconosce il valore sociale della maternità, afferma anche che esso «tutela la vita umana dal suo inizio», riferendosi così alla tutela del concepito in una dimensione di interesse generale in chiave non soggettivizzata.

Diverso è il linguaggio utilizzato dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante le «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, che si riferisce, piuttosto, al concepito, intendendolo, almeno stando alla lettera della disposizione, come soggetto. L'art. 1 stabilisce, infatti, che la legge deve assicurare i diritti di tutti i 'soggetti' coinvolti, compreso il concepito. Occorre anticipare, però, che larga parte della dottrina attribuisce a tale enunciazione una portata non definitoria e non precettiva¹⁷.

Il codice civile conosce, poi, delle disposizioni che assegnano 'diritti' patrimoniali ed esistenziali al nascituro, subordinati,

¹⁵ G. TIMBAL, *La condition juridique des morts*, Toulouse, 1902; R. DEMOGUE, *La notion de sujet de droit, caractère et conséquences*, in *RTD civ.*, 1909.

¹⁶ F.D. BUSNELLI, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2004, 540.

¹⁷ G. OPPO, *Procreazione assistita e sorte del nascituro*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2005, 101 ss.; in senso contrario F.D. BUSNELLI, *Nascere (o anche "morire") con dignità: un traguardo problematico per l'embrione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2017.

tuttavia, all'evento della sua nascita¹⁸. Inoltre, esso può essere vittima di comportamenti neglienti o dolosi posti in essere da altri soggetti con cui esso durante la gestazione entri in relazione e, non vi è dubbio, dunque, che l'ordinamento, pur in bilanciamento con il diritto all'autodeterminazione della donna, ne tuteli la salute oltre che la vita¹⁹.

Ebbene, prendendo le mosse dalle teorie che sovrappongono la soggettività con la capacità giuridica²⁰, emerge da subito un problema: l'articolo 1 del codice civile riconosce l'acquisto della capacità giuridica alla nascita. Se la soggettività coincide con la capacità giuridica, allora è evidente come 'il non nato' non possa essere soggetto di diritto.

I sostenitori della soggettività del nascituro seguono due diverse strade argomentative per avvalorare le proprie posizioni, strade che, talvolta, si sovrappongono nelle trame ricostruttive, pur collocandosi su piani diversi: da un lato, si propone la scissione fra soggetto astratto – inteso come costruito che emerge dall'incrocio delle norme che ne tutelano gli interessi – e capacità giuridica; dall'altro, si richiede l'estensione dello statuto della persona fisica

¹⁸ Numerose sono le disposizioni del codice civile che menzionano il nascituro/concepito, si vedano, in particolare: l'art. 462 cod. civ. per cui sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione; l'art. 643 cod. civ. a proposito della rappresentanza del nascituro per la tutela dei suoi diritti successori; l'art. 715 cod. civ. ove dispone che, quando tra i chiamati alla successione vi sia un concepito, la divisione non possa aver luogo prima della nascita del medesimo; ancora, l'art. 784 cod. civ. che prevede la possibilità di effettuare donazione anche in favore di chi è soltanto concepito; e l'art. 320 cod. civ. che prevede la rappresentanza genitoriale anche dei nascituri.

¹⁹ G. VILLANACCI, *Il concepito nell'ordinamento giuridico. Soggettività e statuto*, Napoli, 2006, 95 ss.

²⁰ Sia consentito rimandare sul punto a V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

anche al nascituro in ragione della sua ‘umanità’, con una portata sostanzialmente ampliativa dell’art. 1 cod. civ.²¹.

Anche nel dibattito filosofico si contrappongono opposte visioni. Vi è chi sostiene che, sin dal concepimento, vi sia un patrimonio genetico che rappresenta, pur in potenza, l’uomo e, in senso antitetico, vi è chi ritiene che solo con la separazione del feto dalla gestante il concepito possa ‘umanizzarsi’²².

Ragionando a partire dal primo indirizzo, la protezione del nascituro sorge dalla necessità di tutelare l’uomo *in fieri* che troverebbe giustificazione nell’esistenza stessa dell’ordine giuridico: se lo scopo dell’ordinamento è tutelare l’uomo, tale tutela non può che spingersi anche alla c.d. fase prenatale²³.

Nella scienza civilistica autorevole dottrina ha, da tempo, aperto la strada al riconoscimento della soggettività: il Busnelli, ad esempio, ne ha ammesso il riconoscimento intendendo il concepito come prefigurazione della persona, pur negandone la capacità giuridica²⁴, mentre per il Bianca il concepito «è già in atto portatore di un interesse alla salute meritevole di tutela giuridica»²⁵. Ancora, vi è chi parla di capacità condizionata²⁶ o di capacità parziale²⁷ e chi attribuisce al concepito una capacità giuridica ‘provvisoria’²⁸.

²¹ G. VILLANACCI, *Il concepito*, cit., 109.

²² Nel senso di assenza di capacità giuridica del nascituro nella manualistica *ex multis*: F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*¹⁸, Napoli, 2017, 122 s.

²³ G. VILLANACCI, *Il concepito*, cit., 87 ss.

²⁴ F.D. BUSNELLI, *L’inizio*, cit., 533 ss.; ID., *La tutela giuridica dall’inizio della vita umana*, in *La tutela giuridica della vita prenatale*, a cura di R. Rossano e S. Sibilla Torino, 2005, 77 ss.; ID., *Il problema della soggettività del concepito a cinque anni dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 188.

²⁵ C.M. BIANCA, *Il problema dell’aborto: interessi tutelati e scelte sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1976, 225 ss.

²⁶ A. TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1956, 362 ss.

²⁷ F. MASTROPAOLO, voce *Ingegneria genetica*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2011.

²⁸ G. VILLANACCI, *Il concepito*, cit., 100.

Sempre nel solco dell’apertura verso la soggettività del concepito, in passato, si era valorizzata l’importanza dell’istituto del c.d. *curator ventris* – non transitato nel codice del ’42 poiché considerato retaggio di una posizione di inferiorità della donna e, ciò nonostante, riproposto nella prassi della giurisprudenza triestina degli anni novanta – considerato, da una certa dottrina, quale istituto emblematico della tutela del nascituro come soggetto titolare di interessi²⁹.

Sul versante opposto, vi è chi ritiene che la tutela del nascituro risponda alla necessità di proteggere un valore protetto dall’ordinamento in attesa che emerga, con la nascita, il titolare della situazione giuridica soggettiva³⁰. La dottrina maggioritaria ha tradizionalmente negato soggettività al concepito³¹, ritenendo si tratti di ipotesi di fattispecie a formazione progressiva³² o, piuttosto, di diritti sottoposti a condizione che si completano con l’avveramento di questa³³.

²⁹ G. OPPO, *L’inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1982, 499 ss.; F.D. BUSNELLI, *Il problema*, cit., 194, ove riporta l’indirizzo giurisprudenziale del Tribunale di Trieste che negli anni ‘90 riconosceva la nomina di un curatore per la protezione del nascituro in caso, ad esempio, di problemi psichici della donna, senza che vi fosse connessione col presupposto della vedovanza.

³⁰ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, 231 ss.

³¹ *Ex multis*, P. RESCIGNO, *Il danno da procreazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1956, 614 s.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, 208 ss.; G. ALPA, A. ANSALDO, *Le persone fisiche*², Artt. 1-10, in *Il cod. civ. Commentario*, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013, 253 ss.

³² A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell’atto giuridico*, Milano, 1941, 296.

³³ Così, ad esempio, *ex multis*: F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*⁹, Napoli, 2012, 26, per il quale: «l’attribuzione di diritti a favore del concepito, subordinati all’evento della nascita (art. 1), non deve far pensare ad una anticipazione della personalità sulla nascita. Infatti la legge ammette a favore del concepito soltanto l’attribuzione e la conservazione di diritti in relazione all’eventualità della nascita, ma, se questo non segue, non si determina alcuna delle conseguenze che si verificherebbero per effetto dell’estensione di un soggetto di diritti»; per una critica, ed in generale sul tema, si veda P. RESCIGNO,

Anche la giurisprudenza conosce un’analoga varietà di posizioni. La Corte costituzionale ha recentemente evidenziato come l’embrione non sia esclusivamente “materiale biologico”³⁴, attribuendone, evidentemente, un diverso valore. Nella giurisprudenza di legittimità³⁵, un orientamento – che non ha, poi, trovato successivo accoglimento – ha qualificato il concepito come soggetto del diritto³⁶, portatore, per ciò tanto, di una capacità

voce *Nascita*, in *Dig. disc. priv.*, XII, Torino, 1995, ove menziona, fra l’altro, la tradizionale dottrina tedesca favorevole al riconoscimento di una capacità giuridica parziale al nascituro; nonché, P. ZATTI, *Quale statuto per l’embrione?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990; ID., *La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2001, 154; P. SCHLESINGER, *Il concepito e l’inizio della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2008, 247 ss.; C.A. MUSSI, *Nascita indesiderata per omessa diagnosi di malformazioni del feto e risarcimento del danno iure proprio del nascituro*, in *I contratti*, 3, 2014, 293 ss.; C. SIANO, *Medical malpractice e tutela del nascituro*, in *La resp. civ.*, 10, 2009, 814; M. FOGLIA, *La lesione dell’interesse a non nascere del concepito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2017, 436; A. CRUSCO, *Essere o non essere soggetto di diritto: il dilemma da superare per la tutela del concepito?*, in *Danno e resp.*, 8-9, 2014, 837; S. BRACCHI, *La soggettività giuridica del feto nel diritto penale*, in *Famiglia, persone e successioni*, 11, 2012, 742; O. RILAMPA, *Il “diritto di non nascere” e la condizione giuridica del nascituro*, in *La resp. civ.*, 1, 2006, 71; G. BALLARANI, *La soggettività del concepito e le incoerenze della Suprema corte*, in *Dir. di fam. e persone*, 4, 2013, 1488; G. CRICENTI, *Breve critica della soggettività del concepito. I “falsi diritti” del nascituro*, 1, 2010, 465; G. BALLARANI, *La capacità giuridica “statica” del concepito*, 3, 2007, 1462; F. GAZZONI, *Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale*, in *Dir. famiglia*, 1, 2005, 168; G. BALDINI, *Il nascituro e la soggettività giuridica*, 1, 2000, 334.

³⁴ Corte cost., 11 novembre 2015, n. 229; sul punto si veda il pensiero di C. CASINI, M. CASINI, *Lo statuto dell’embrione umano: riflessione dopo la sentenza costituzionale n. 229 del 2015*, in *Diritto di fam. e pers.*, II, 2016; sulla natura giuridica dell’embrione non impiantato in utero e sul possibile conferimento di soggettività ad esso, si veda F.D. BUSNELLI, *Nascere (o anche “morire”) con dignità*, cit., 403.

³⁵ Per una disamina dell’altalenante giurisprudenza di legittimità a partire dalle pronunce degli anni ’70 vedi F.D. BUSNELLI, *Il problema*, cit., 191 ss.

³⁶ Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, in *Foro it.*, 1, 2010, 141 ss., con note di A.L. BITETTO, *Fecondazione assistita, malformazione fetali e ristoro del “bebè prejudice”*, e F. DI CIOMMO, *“Giurisprudenza-normativa” e ruolo del giudice*

giuridica limitata o parziale, principalmente in ragione della ritenuta titolarità sin dal concepimento di diritti fondamentali, riproponendo la distinzione concettuale fra soggettività e capacità giuridica.

Nel caso in discussione, la Corte aveva disposto che al diritto a nascere sano corrispondesse l'obbligo risarcitorio del sanitario per la mancata corretta informazione circa i rischi derivanti dalla terapia prescritta alla madre, in ragione degli effetti protettivi che sorgono dal rapporto fra medico e gestante nei confronti del nascituro. In altre parole, in ragione di detta soggettività e del principio di centralità della persona umana³⁷, si riconosceva, anche al concepito, il risarcimento per i danni cagionati dall'uso improprio ed inconsapevole di un farmaco. Il punto, dunque, era quello di utilizzare, nell'argomentazione giuridica, la soggettività come strumento per riconoscere tutela in riferimento a fatti determinati prima della venuta ad esistenza del concepito. Scrive, così, la Corte che per soggettività deve intendersi qualcosa di più ampio rispetto alla capacità giuridica e che non vi è, perciò,

nell'ordinamento italiano; nonché in Danno e resp., 2, 2010, 144, ID., *Giurisprudenza-normativa e "diritto a non nascere se non sano". La Corte di cassazione in vena di revirement?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 12, 2009, 1258, con nota di G. CRICENTI, *Il concepito soggetto di diritto ed i limiti dell'interpretazione*, il quale riportando il pensiero di Yan Thomas discute del c.d. abuso di soggettività giuridica che discenderebbe dall'idea «che per proteggere una certa entità occorre istituirla come soggetto di diritto», idea fatta propria dalla decisione in commento ed a parer suo errata, poiché «il soggetto di diritto è una tecnica di imputazione di situazioni giuridiche, non è una tecnica di tutela di entità protette»; nonché, in *Danno e resp.*, 12, 2009, 1167, con nota di S. CACACE, *Figli indesiderati nascono: il medico in tribunale*; in *Resp. civ. e prev.*, 10, 2063, con nota di M. GORGONI, *Nascituro e responsabilità sanitaria*; in *Corriere giur.*, 3, 2010, 365, con nota di A. LISERRE, *In tema di responsabilità del medico per il danno al nascituro*.

³⁷ Per una critica alla portata del principio vedi G. CRICENTI, *Il concepito*, cit., 1270.

coincidenza fra persona, soggetto e capacità. Tutti i titolari di interessi giuridicamente protetti sono soggetti del diritto.

Il punto è stato ripreso analiticamente da una importante, quanto criticata, sentenza della Sezione terza del 2012 che ha riconosciuto il risarcimento del danno al concepito una volta nato, per il caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di metodi diagnostici prenatali più efficaci rispetto a quello in concreto prescelto, laddove la gestante avesse manifestato chiaramente l'intenzione di non volere proseguire la gestazione nel caso in cui vi fossero state malformazioni.

La questione ha condotto il giudice di legittimità a riflettere sulla natura della tutela del nascituro, e se esso andasse inteso come ‘soggetto del diritto’ o, piuttosto, come ‘oggetto di tutela’³⁸.

³⁸ Cass. Civ., Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 16754, in *Foro it.*, 1, 2013, 204 ss., con nota di A.L. OLIVA, *Risarcimento del danno da nascita indesiderata: la legittimazione attiva spetta anche a chi nasce con malformazioni*; nonché in *Danno e resp.*, 2, 2013, 139 ss., con nota di S. CACACE, *Il giudice “rottamatore” e l'enfant préjudice*, nonché ivi, fasc. 5, con nota di A. MASTRORILLI, *To be or not to be: comparare l'incomparabile*; in *I Contratti*, 6, 2013, 563 ss., con nota di N. MUCCIOLI, *Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità del medico*; in *Rass. dir. civ.*, 3, 2013, 894 ss., con nota di R. LANDI, *Responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale di una patologia genetica. Un nouvel arrêt de provocation?*; in *Giust. civ.*, 10, 2013, 2119 ss., con nota di L. FAMULARO, *La responsabilità del medico nella diagnosi prenatale delle malattie genetiche*; in *Giur. it.*, 5, 2013, con nota di L. COPPO, *Doveri informativi e natura dell'obbligo di diagnosi prenatale*, nonché ivi, fasc. 4, D. CARUSI, *Revirement in alto mare: “il danno da procreazione” si propaga al procreato?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2013, 198, con nota di E. PALMERINI, *Nascite indesiderate e responsabilità civile: il ripensamento della Cassazione*; in *Corriere giur.*, 1, 2013, 45, con nota di P.G. MONATERI, *Il danno al nascituro e la lesione della maternità cosciente e responsabile*; in *Resp. civ. e prev.*, 1, 2013 334, con nota di P. FRATI et al., *Quanta informazione a fine diagnostico prenatale? La Suprema Corte statuisce che sia completa, determinante e funzionale alle richieste ed alle scelte materne*, nonché ivi, 124 ss., con nota di M. GORGONI, *Dalla sacralità della vita alla rilevanza della qualità della vita*; F. RINALDI, *La problematica soggettività giuridica del nascituro, con particolare riguardo al diritto a nascere sani: Bioetica di un recente diritto*, in www.dirittifondamentali.it.

Un precedente filone giurisprudenziale³⁹ si era pronunciato sul tema, sostenendo che il c.d. ‘diritto a non nascere’ (‘se non sano’) fosse un ‘diritto adespota’, in quanto prima della nascita il nascituro non sarebbe titolare di alcun diritto, in quanto la titolarità è subordinata all’evento nascita, in ragione della previsione di cui all’art. 1 cod. civ.; poi, una volta nato, tale ‘diritto’ si estinguerebbe, potremmo dire, per impossibilità – oltre che per immeritevolezza.

In questa diversa occasione, la Corte parla, piuttosto, di propagazione degli effetti diacronici dell’illecito che il neonato può far valere, per il tramite del suo legale rappresentante, qualora si accerti la presenza di un danno ingiusto. La disciplina sul nascituro, dunque, ne garantirebbe protezione in termini di ‘oggetto di tutela’, in quanto – scrive la Corte – porre sullo stesso piano, come proponeva l’indirizzo del 2009, nascituro e gestante, significherebbe, inconcepibilmente, dare priorità al diritto alla salute sul diritto alla vita. Questo indirizzo, dunque, pur contestando la soggettività del nascituro, ha ritenuto che, in

³⁹ Cass. Civ., Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 1, 2005, con nota di E. PALMERINI, *La vita come danno? No..., sì..., dipende*; nonché, in *Giust. civ.*, 10, 1, 2403, con nota di L. FAMULARO, *Il danno ingiusto della nascita*; in *Vita notarile*, 3, 1, 1395, con nota di S. MIRANDA, *Diritto a non nascere: essere o non essere e “ricerca della felicità”*; in *Giur. it.*, 6, 2005, 1147, con nota di E. GIOVANARDI, *Note sull’ammissibilità del danno da “vita indesiderata”*; in *Giur. it.*, 6, 2005, 1147, con nota di ID., *Brevi note sull’ammissibilità del danno da “vita indesiderata”*; in *Danno e resp.*, 4, 2005, 379, con nota di M. FEOLA, *Essere o non essere: la Corte di Cassazione e il danno prenatale*; in *Giur. it.*, 11, 2005, 2068, con nota di P. DIGREGORIO, *Il diritto a non nascere: una nuova selezione della specie?*; nonché Cass. Civ., 10 maggio 2002, Sez. III, n. 6735, in *Foro it.*, 11, 2002, con nota di R. SIMONE, *Nascita indesiderata: il diritto alla scelta preso sul serio*; in *Resp. civ. e prev.*, 1, 2003, 117, con nota di M. GORGONI, *Il contratto tra la gestante ed il ginecologo ha effetti protettivi anche nei confronti del padre*; in *Giur. it.*, 5, 2003, 883, con nota di C. PONCIBÒ, *La nascita indesiderata tra Italia e Francia*; nonché, Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2006, n. 16123 in *Giur. it.*, 8-9, 2007, 1921, con nota di V. LUBELLI, *Brevi note sul diritto a non nascere*; e in *Dir. e giust.*, 33, 2006, 14, con nota di M. FUSCO, *No al diritto a “non nascere se non sani”. Malformazione del feto: l’omessa informazione ai genitori*.

riferimento al caso, potesse configurarsi una posizione lesa, equivalente, però, non al diritto a non nascere, ma alla salute stessa.

Da ultimo, sono intervenute le Sezioni unite del 2015, le quali, pur confermando la posizione del concepito come oggetto di tutela e ritenendo che la soggettività non sia un prerequisite necessario alla tutela ed al conseguimento di attribuzioni patrimoniali in termini risarcitori, torna a contestare nuovamente l’idea della configurabilità di una posizione risarcitoria derivante dalla lesione del diritto a non nascere, se non sani, specie quando manchi una connessione fra contributo del medico e pregiudizio della salute, escludendo così ogni forma di tutela risarcitoria in riferimento alle malformazioni genetiche⁴⁰.

In conclusione, emerge con chiarezza come i tentativi dottrinali e giurisprudenziali di riconoscere la soggettività del concepito traggano il loro fondamento dalle disposizioni che ne attribuiscono posizioni di vantaggio ovvero ne offrono tutela e, più in generale, dalla necessità di protezione del ‘valore umano’. È l’umanità del nascituro a guidare le proposte di soggettivazione, nel tentativo di realizzare un allargamento delle tutele – con riguardo, dal punto di vista delle esigenze pratiche, agli eventi che si verificano prima del parto –, obiettivo che è risultato, però, possibile anche senza passare preventivamente da una qualificazione soggettiva che, nella vasta maggioranza delle ricostruzioni, sconta la necessità

⁴⁰ Cass. SS.UU., 22 dicembre 2015, n. 25767, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2016, 450 ss., con nota di F. PIRAINO, *I confini della responsabilità civile e la controversia sulle malformazioni genetiche del nascituro: il rifiuto del c.d. danno da vita indesiderata*; nonché ID., «*Nomina sunt consequentia rerum*» anche nella controversia sul danno al concepito per malformazioni genetiche, in *Diritto civ. cont.*, 1, 2016; si vedano anche i commenti di G. BILO', *Nascita e vita indesiderate: i contrasti giurisprudenziali all'esame delle Sezioni Unite*, in *Corriere giur.*, 1, 2016, 41 ss.; C. BONA, *Sul diritto a non nascere e sulla sua lesione*, in *Foro it.*, 2, 1, 2016, 506 ss.; M. GORGONI, *Una sobria decisione di “sistema” sul danno da nascita indesiderata*, in *Resp. civ. prev.*, 1, 2, 2016, 162 ss.

argomentativa di concepire una soggettività a statuto speciale alla luce di un quadro normativo ambiguo.

4. *Le future generazioni e la soggettività virtuale*

Problemi analoghi a quelli sollevati dal concepito sorgono dal tentativo di riconoscere la soggettività delle future generazioni. In questo caso, l'umanità del soggetto è 'virtuale' a causa dell'incertezza circa la reale venuta ad esistenza di tali future generazioni, nonché l'individuazione specifica di esse.

Il riferimento alle future generazioni compare, diffusamente, nella normativa europea ed internazionale, in relazione al principio dello sviluppo sostenibile e, in generale, nell'ambito della tutela ambientale. Merita menzione, poi, la Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations che, all'art. 2, rubricato «Freedom of choice», enuncia la necessità di attivarsi, affinché le generazioni future abbiano, non un determinato e specifico livello di benessere, bensì la libertà di scegliere il loro sistema economico, politico e sociale⁴¹.

Non vi è dubbio, anche qui, che quando ci si riferisce alle future generazioni si intenda evocare un interesse centrale nella società odierna, che è quello di non peggiorare le condizioni del mondo e di tramandare ai posteri una società che sia ad un livello di benessere almeno equivalente a quello ricevuto in consegna dalla generazione precedente. L'accentramento di queste istanze sulle future generazioni, intese come soggetto, è, dunque, lo strumento argomentativo a partire dal quale si muovono le richieste di tutela.

⁴¹ In *unesco.org*; nel senso di tutela della libertà delle generazioni future si veda anche la Costituzione argentina del 1853, ove si afferma, fra le finalità della Carta, quella di «promuover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todo los hombres del mundo [...]».

Eppure, il medesimo obiettivo potrebbe essere perseguito anche per altre vie, ad esempio, evocando la dimensione intergenerazionale della clausola di sostenibilità, allo scopo di garantire una tutela dei diritti durevole nel tempo ovvero per il tramite della configurazione di doveri comportamentali sui soggetti odierni.

A livello internazionale la decisione giudiziale più emblematica sul punto è quella della Corte Suprema delle Filippine del 30 luglio 1993, *Minori Oposa c. Segretario del Dipartimento dell'Ambiente e delle Risorse Naturali*, ove si è riconosciuto il diritto di agire in giudizio – nelle forme della class action – a tutela dei diritti delle generazioni future⁴².

⁴² In particolare, le parti attrici chiedevano alla Corte di condannare l'Amministrazione ad annullare tutte le autorizzazioni allo sfruttamento del legname rilasciate sino a quel momento e a non rilasciarne più per un determinato periodo di tempo, stante la tragica riduzione del volume della foresta tropicale che se in passato copriva il 53% della superficie del paese si era ridotta, al tempo dell'istanza, al solo 2,8%. In particolare, scrive la Corte, facendo leva sul dovere di custodia e sul legame fiduciario che impone agli enti governativi di tutelare le risorse ambientali anche in favore delle future generazioni: «Such a right [= the right to a balanced and healthful ecology] concerns nothing less than self-preservation e self-perpetuation – aptly and fittingly stressed by petitioners – the advancement of which may even be said to predate all governments and constitutions. As a matter of fact, these basic rights need not even be written in the Constitution for they are assumed to exist from the inception of humankind»; T. SCOVAZZI, *I diritti delle generazioni future nell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente*, *passim*, in *Dovere intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, a cura di P. Pantalone, Modena, 2021; D. TESTA, *Tutela dell'ecosistema nell'interesse delle generazioni future: riflessioni a partire da una risalente pronuncia della Corte Suprema delle Fil...*, in *iusinitinere.it*, 2023, *passim*; M. SCHIRRIPIA, *Climate Change Litigation and the Need for 'Radical Change'*, in *federalismi.it*, 3, 2022, 197 s.; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 72 e 81 ss., il quale evidenzia come in questo caso, «gli interessi delle generazioni future hanno avuto voce grazie alla finzione di considerarli rappresentati dai minori che si erano costituiti in giudizio»; A. GOSSERIES RAMALHO, *Lo scetticismo*

Nella nostra dottrina, la ricostruzione dogmatica dei diritti delle future generazioni⁴³ si è sviluppata intorno all’idea che le disposizioni costituzionali sono formulate in maniera indeterminata dal punto di vista temporale, ammettendo, così, la configurabilità di diritti fondamentali anche in capo agli uomini del futuro, in riferimento ai quali sorgerebbero obblighi di tutela per le generazioni attuali⁴⁴.

Oggi, la possibilità che tali ‘soggetti’ possano essere titolari di ‘interessi’ è espressamente riconosciuta dal novellato art. 9 Cost.⁴⁵ e l’obbligo di tutelare tali interessi sembra toccare, perciò, ogni soggetto della collettività. Eppure, sinora, il riconoscimento

sui diritti delle generazioni future è giustificato?, in *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, a cura di R. Bifulco e A. D’Aloia, Napoli, 2008, 48 ss.

⁴³ Per un resoconto completo dei riferimenti che le Costituzioni a livello internazionale fanno alle future generazioni si veda D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 127 ss. I diritti delle generazioni future compaiono anche nella nostra giurisprudenza costituzionale: *ex multis*, Cort. cost. n. 67/2013, in materia di tutela dell’ambiente e uso delle risorse idriche, menziona, ad esempio, i «diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale».

⁴⁴ R. BIFULCO, *Diritto*, cit., 150; *Un diritto*, cit., 2008, *passim*; A. D’ALOIA, voce *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, 335 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, 2016, in *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, a cura di T. Greco, 2018, 259 ss.; M.W. MONTEROSI, *L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020. Prima della recente riforma costituzionali vi era chi rintracciava la tutela delle generazioni future in altre disposizioni costituzionali: anzitutto, nell’art. 1, intendendo il concetto di popolo in senso ‘ideale’ ed ‘intergenerazionale’. Sul punto: D. PORENA, *Il principio*, cit., 155 ss.

⁴⁵ *Ex multis*, F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *federalismi.it*, 2021; M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2022, 1057 ss.; A. NICOTRA, *L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *federalismi.it - paper*, 202, 5.

formale di diritti in capo alle future generazioni ha incontrato chiusure evidenti in punto di ricostruzione del fondamento della legittimazione e della rappresentanza.

Nel noto e recente caso *Neubauer v. Germania*, a fronte di un’azione di responsabilità ex § 823, comma 1, BGB, la Corte Federale Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge tedesca sul clima, la Bundes Klimaschutzgesetz (KSG), nella misura in cui non individuava specifici obblighi di riduzione delle immissioni per il periodo successivo al 2030, in conformità con le linee programmatiche dell’Accordo di Parigi⁴⁶. In particolare, facendo leva sull’art. 20a del Grundgesetz⁴⁷, essa ha rintracciato i doveri specifici che tutti i

⁴⁶ Per un commento si possono vedere: M. DELLI SANTI, *Leggi sul clima: il diritto delle future generazioni*, in *altalex.com*; M. PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *eublog.it*; G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Persona e Mercato*, 3, 2021, 486 ss.; ampiamente H.J. FISCHER, M. AMORT, *Nachhaltigkeit und Recht*, Mannheim-Karlsruhe, 2022; S. BALDIN, P. VIOLA, *L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2021; G. VIVOLI, *L’insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli stati vengono presi sul serio dai giudici*, in *Rivista Giuridica Ambiente*, 1, 2022, 24 ss.; M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità*, Napoli, 2022, 138, per la quale «l’equità generazionale non può dunque essere più concepita come un’aspirazione, essa deve essere considerata diritto pubblico soggettivo che gode del rango di diritto fondamentale», ma anche R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *lacostituzione.info*, 2021; si evidenzia poi come nel giugno dello stesso 2021, il Bundestag, sulla base delle risultanze della sentenza del BVerfG, ha discusso e approvato un emendamento al KSG, entrato in vigore il 18 agosto 2021 che oggi al paragrafo § 3, 1, KSG disciplina gli obiettivi di riduzione entro il 2030 (65%) e il 2040 (88%), nonché un allegato con i singoli obiettivi annuali.

⁴⁷ Tale articolo, che letteralmente afferma «Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung», è stato inserito nella

soggetti dell'ordinamento devono adempiere in attuazione dei generali principi di ragionevolezza, solidarietà ed uguaglianza, i quali, di per sé soli, offrirebbero fondamento all'istanza.

La Corte, tuttavia, ha escluso la legittimazione delle generazioni future, poiché ancora non nate e, in quanto tali, non titolari di diritti. Eppure, avvalendosi del novello principio della c.d. intertemporale *Freiheitssicherung*, essa ha riconosciuto che le riduzioni costituzionalmente necessarie delle emissioni di CO₂ debbano essere concepite in modo lungimirante, cioè in modo che le restrizioni alle libertà si mantengano proporzionate nel tempo, così che gli oneri di riduzione siano distribuiti in termini omogenei tra le generazioni presenti e quelle future⁴⁸. Dunque, se, da un lato,

Grundgesetz con la Legge I 3146 del 1994; P. SEMMELMAYER, *Climate Change and the German Law of Torts*, in *German Law Journal*, 22, 2021, 1572: «Article 20a GG enshrines the “protection of the natural foundations of life” as a state task which, according to a prevailing opinion, also includes the protection of the climate and the protection of natural foundations of life against climate change»; D. PORENA, *Il principio*, cit., 132 ss., per cui tale disposizione si riferirebbe a «l'insieme delle posizioni giuridiche fondamentali intese come naturalmente correlate al bene stesso della vita». L'A. evidenziava, poi, l'immediata precettività della disposizione.

⁴⁸ R. SINDER, *Anthropozänes Verfassungsrecht als Antwort auf den anthropogenen Klimawandel*, in *JZ*, 22, 2021, 1080, per cui: «Zukünftige Freiheit in ihrer abwehrrechtlichen Dimension anstelle gegenwärtiger Freiheit in ihrer Schutzdimension aufzurufen, ist ein Weg, den bisher kein anderes Gericht im Rahmen einer Klimaklage beschritten hat»; F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, 2, 2020, 1106, per cui nell'ottica del giudice tedesco: «la responsabilità intergenerazionale non presuppone il riconoscimento di una soggettività giuridica propria delle generazioni future – né come entità unitaria né come insieme delle persone non ancora nate – bensì è espressione del dovere dello Stato di proteggere i diritti fondamentali della persona umana, i quali, in quanto “garanzie intertemporali di libertà” [...] devono essere garantiti non solo nel presente ma anche nel futuro. Nella concezione del Tribunale costituzionale tedesco quindi, la responsabilità nei confronti delle generazioni future non è qualcosa di altro rispetto al “dovere di protezione” («Schutzpflicht») sancito dall'art. 2(1) GG, ma al contrario ne

il giudice tedesco ha negato la soggettività alle future generazioni, nei fatti sembra operare un confronto, un bilanciamento, fra entità diverse.

Da ultimo, si evidenzia come, nel contenzioso climatico, le future generazioni vengano spesso evocate come soggetti in nome dei quali si agisce. Nel celebre caso *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, l'omonima associazione rappresentativa Urgenda chiedeva di agire in giudizio, anche in nome delle generazioni future; tuttavia, la Corte ha preferito non prendere posizione sul punto, ritenendo che fosse sufficiente l'interesse delle generazioni attuali per giustificare la legittimazione ad agire dell'associazione⁴⁹.

Nel provvedimento di primo grado, nel caso *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, la Corte sebbene definisca gli interessi fatti valere da Milieudefensie come interessi generali, quando ragiona sul profilo dell'unitarietà delle situazioni poste a fondamento della *class action*, evidenzia un ostacolo, cioè che gli effetti e le conseguenze del cambiamento climatico si sviluppino nell'intero globo con intensità diverse, creando conseguenze altrettanto variegate, sicché agire in via generale a tutela delle generazioni future, non soddisfa il predetto criterio di unitarietà.

costituisce un'espansione»; sempre ID., *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, 166, «il giudice tedesco introduce una nuova dimensione nel giudizio di bilanciamento in materia ambientale, proiettando gli effetti dell'azione (o dell'inazione) climatica nel futuro e valutando l'impatto delle decisioni presenti sulla garanzia intertemporale dei diritti».

⁴⁹ Hague District Court, 24 giugno 2015, versione in inglese in *climatecasechart.com*, 31.

Negli statuti delle associazioni ambientaliste compaiono, spesso, fra gli obiettivi perseguiti dall’ente, la tutela delle future generazioni e la creazione di una società sostenibile⁵⁰.

5. *Gli animali e l’obiezione (più culturale che giuridica) alla qualificazione dell’essere senziente come cosa*

Muovendo dall’analisi delle entità che, pur in una dimensione prospettica, possono essere associate all’idea di uomo a quelle che comunque presentano una composizione naturale di ordine biologico, nella recente letteratura, sempre più comune è l’utilizzo della locuzione ‘diritti degli animali’⁵¹. In particolare, si discute della

⁵⁰ Articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto dell’Associazione Urgenda afferma, ad esempio, che: «1. The object of the association is contributing to the solution and prevention of environmental problems and the conservation of cultural heritage, as well as striving for a sustainable society, at the global, national, regional and local level, in the broadest sense of the word, all of which in the interest of the association members and in the interest of the quality of the environment, nature and the landscape, in the broadest sense, for current and future generations».

⁵¹ Sulla differenza fra ‘animal rights’ e ‘animal law’ si veda D. CERINI, voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2013; ID., *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; in generale sul tema della natura giuridica degli animali anche *ex multis* R. CATERINA, «Lettura Martinetti», *Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in *Rivista di filosofia, Rivista quadrimestrale*, 1, 2024, 39 ss.; F. GARATTI, *La questione animale e le funzioni della responsabilità civile*, in *Contratto e impresa*, 2, 2014, 735 ss. G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell’interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 109 ss.; G. BOLLA, voce *Animali*, in *Noviss. dig. it.*, I, Torino, 1957, 627 ss.; R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell’animale. Rilevi critici*, in *Il soggetto di diritto*, cit., 165 ss.; C. MURGO, *Animal rights or animal defence, Condizione giuridica degli animali e misure possibili d’intervento*, in *Il soggetto di diritto*, cit., 179 ss.; E. BLOCCHI, voce *Animali (protezione degli)*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, 1 ss.; E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e dir.*, 1-2, 2018, 35 ss., nonché, G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle*

possibile collocazione di essi nella categoria dei soggetti di diritto o, comunque, in una posizione intermedia fra soggetti e cose, principalmente in ragione della loro natura ‘senziente’.

tutele, in *Il soggetto di diritto*, cit., 61 ss.; A. GAMBARO, *La proprietà*², Milano, 2017, 81 ss.; F. MANTOVANI, L’ “umanità” dell’animale verso l’uomo e la “disumanità” dell’uomo verso l’animale, in *Scritti per L. Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, 888; G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all’interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2017, 1548 ss.; M. TESCARO, *Sono, gli animali, assimilabili agli uomini? In particolare, ai fini dell’art. 2045 cod. civ.?*, in *Resp. civ.*, 8-9, 2006, 727 ss.; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Belfagor*, 67, 3, 265 ss.; ID., *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti di diritto?*, in *Per un Codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Torino, 2000, 111 ss.; E. BATTIELLI, G. SPOTO, *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, in *Roma Tre Press*, 2022; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quad. cost.*, 2006, 67 ss. P.P. ONIDA, voce *Animali (diritti degli)*, in *Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica*, I, a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, 2009, 52; C.M. CIARLA, *Maltrattamento di animali, da delitto contro il patrimonio a delitto contro l’integrità psico-fisica degli stessi*, in *Dir. giust.*, 7, 2010, 361; F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 1, 2021, 169 ss.; P. ZATTI, *La compagnia dell’animale*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, III, a cura di P. Cendon, Padova, 2005, 2021 ss.; M. GASPARIN, *La dicotomia “persona – cosa” e gli animali*, in *Trattato di Biodiritto - La questione animale*, VI, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, Milano, 2012, 295 ss.; F. BERTELLI, *La responsabilità del proprietario dell’animale tra caso fortuito e colpa del danneggiato*, in *Danno e resp.*, 1, 2017, 19 ss.; S. CASTIGLIONE, *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e diritto*, Genova, 1996; S. ROSSI, *L’anello di Re Salomone Note sulla condizione giuridica degli animali d’affezione*, in *forumcostituzionale.it*; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, 4, 2021; R. MONTINARO, *La questione animale e il diritto, in La natura come soggetto di diritti*, a cura di F.G. Cuturi, Firenze, 2020, 207 ss.; nella letteratura internazionale si vedano, pur dalle diverse prospettive, i classici di T. REGAN, *The case for animal rights*, Oakland, 1983, e di P. SINGER, *Animal Liberation: a new ethics for our treatment of animals*, London, 1976; sul tema del valore giuridico del patrimonio genetico umano ed animale si rimanda, invece, a L. OLIVERO, *Il mammut e la start-up: de-estinzione, beni culturali e condizione giuridica degli animali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2022, 701 ss.

La prospettiva dell'animale che emerge dalla lettura del codice civile ne riporta una condizione essenzialmente 'cosale'⁵². L'art. 820 cod. civ. qualifica i parti degli animali come frutti naturali; l'art. 923 cod. civ. colloca gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, fra le cose suscettibili di occupazione; l'art. 1496 cod. civ. si occupa della garanzia per vizi nella vendita di animali⁵³.

Un'accezione particolare si ritrova agli artt. 843 e 1049 cod. civ.: nel primo di questi, si dice che il proprietario del fondo può impedire l'accesso a chi voglia recuperare la cosa o l'animale consegnandoli egli stesso. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva presuppone, dunque, una certa differenza valoriale. L'art. 1049 cod. civ., nell'ambito delle servitù, dispone, invece, che, se ad una casa o alle sue dipendenze manchi l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali, il proprietario del fondo vicino debba consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo. In questo senso, la posizione dell'uomo è pariordinata a quella dell'animale.

Infine, l'art. 2052 cod. civ. formula una fattispecie di responsabilità per il proprietario di un animale o per chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, per i danni cagionati da questo, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che non si provi il caso fortuito. Ancora, nell'articolo 514 cod. proc. civ., l'animale da affezione compare fra le cose mobili impignorabili ed il codice del consumo all'articolo 128, comma 2, numero 3, considera gli animali vivi come beni di consumo.

⁵² Sullo *status* dell'animale nel diritto romano e nella filosofia R. GARETTO, *Soggettività*, cit., 165 ss.

⁵³ A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*, in *Contratti*, 2004, 1122 ss.; a completamento del quadro della disciplina che emerge dal codice civile si veda anche il novellato art. 1138, ult. comma, dove prevede l'inammissibilità di regolamenti condominiali che vietino di possedere o detenere animali domestici all'interno di un condominio.

Volgendo lo sguardo all'ordinamento penalistico, la fattispecie di cui all'articolo 727 cod. pen. punisce per l'abbandono degli animali e per la detenzione di essi in condizioni incompatibili con la loro natura⁵⁴; le fattispecie di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* cod. pen. puniscono chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti insopportabili per le caratteristiche naturali che lo contraddistinguono⁵⁵ e l'ordinamento prevede, finanche, la possibilità di procedere alla confisca dell'animale⁵⁶.

La rubrica del Titolo IX-*bis*, ove si collocano le suddette disposizioni, era intitolata, sino a tempi recenti, «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», lasciando presumere che il bene giuridico offeso fosse il sentimento umano 'per' gli animali. In questo senso, si riteneva che il comportamento lesivo fosse penalmente rilevante in quanto offensivo della sensibilità umana⁵⁷; in generale, poi, si rintracciava in questa disciplina una generica condanna per il comportamento umano ingiustificatamente crudele. Tuttavia, questa tradizionale impostazione è, senz'altro,

⁵⁴ Nell'art. 727-*bis*, invece, l'interesse perseguito è quello alla conservazione della specie nella misura in cui la disposizione sanziona chi, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

⁵⁵ Sul punto si veda R. CATERINA, «*Lettura Martinetti*», *Gli animali*, cit., 42, ove spiega come l'ambito di queste fattispecie incriminatrici sia circoscritto dall'art. 19-*ter* delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale che dispone come tali norme non si applichino ad una serie di settori strategici come quello della caccia e della pesca. Così, egli scrive, nella caccia anche il solo divertimento costituisce necessità sufficiente per cagionare morte e sofferenze negli animali.

⁵⁶ L'articolo 189 del Codice della strada prevede, invece, un obbligo di soccorso degli animali d'affezione da reddito o protetti che abbiano subito un incidente.

⁵⁷ Così *ex multis*, R. GARETTO, *Soggettività*, cit., 177, scrive: «la punizione per il maltrattamento degli animali è volta a garantire la sensibilità della persona in relazione al disagio dell'animale».

incrinata dalla recente riforma del codice penale che, con l'approvazione al Senato del DDL «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», ha rinnovato la rubrica del suddetto titolo IX-*bis* sostituendola con la seguente: «Dei delitti contro gli animali». Non si ritiene che questa modifica abbia inciso sulla condizione degli animali nell'ordinamento nazionale. Essa è, senz'altro, espressione di una maturata sensibilità del legislatore verso la questione animale. Non può dedursi, però, da tale riforma, come pure si legge nelle cronache⁵⁸, una completa trasformazione dello *status* giuridico dell'animale⁵⁹. Tale affermazione è, senz'altro, frutto di incomprensione su cosa sia il soggetto di diritto nell'ordinamento giuridico⁶⁰.

Con recenti riforme, altri ordinamenti europei hanno seguito una strada diversa, ossia quella della espressa esclusione degli animali dalla categoria delle cose, senza, poi, esprimerne chiaramente l'appartenenza ad altre categorie. L'ordinamento tedesco e quello austriaco, ad esempio, affermano che gli animali 'non sono cose', rimandando, però, alla disciplina sui beni per quanto compatibile con la disciplina speciale⁶¹.

⁵⁸ *Ex multis*, I. ALBERTUCCI, *Animali soggetti di diritto: dal 1° luglio in vigore la nuova legge penale, ecco cosa prevede*, in *lastampa.it*, 2025.

⁵⁹ Sui limiti al riconoscimento della soggettività 'animale' vedi anche V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

⁶⁰ Per un approfondimento sulla nozione di soggetto di diritto si rinvia a V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

⁶¹ Negli ordinamenti tedesco e austriaco le norme che tutelano l'animale chiariscono espressamente come esso non sia una 'cosa'. Si veda, sul punto, il paragrafo 90a del BGB, il 285a della ABGB, nonché l'art. 641a del codice civile svizzero; nell'ordinamento brasiliano il Senato nel 2019 ha proposto una riforma del codice civile affinché gli animali non siano più considerati oggetti o cose elevandoli a specie di soggetti; altri ordinamenti, come quello portoghese o colombiano, hanno espressamente evidenziato per legge come gli animali siano

Volgendo lo sguardo al paradigma comunitario ed internazionale, ai sensi dell'art 13 TFUE, gli animali sono considerati come ‘esseri senzienti’ e l'Unione Europea, con la direttiva 86/609, tutela il benessere degli animali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale del 1978, all'articolo quattro, prevede, poi, che tutti gli animali appartenenti ad una specie selvatica abbiano il diritto di vivere liberi nel loro ambiente naturale e di riprodursi⁶².

A questa legislazione di tutela si affiancano, tuttavia, disposizioni in settori specifici che avallano prassi di allevamento fondate su comportamenti estremamente aggressivi, tali da cagionare profonda sofferenza, o che regolano il trattamento degli animali sottoposti a sperimentazione per motivi medici e scientifici, disposizioni che, difficilmente, si coniugano agilmente con i principi di tutela del benessere animale⁶³. A ciò si aggiunge la soltanto apparente incoerenza che proprio nei paesi ove sta emergendo una maggiore sensibilità verso il riconoscimento della

esseri senzienti. E, ancora, il Code civil novellato all'art. 515-14 afferma che «des animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité».

⁶² Si vedano *ex multis*: la legge 14 agosto 1991 n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge 4 novembre 2010 n. 201; il Regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146; d.lgs., n. 26 del 2014 in materia di ricerca scientifica; per un quadro completo sulla legislazione in materia di animali si vedano *ex multis*: D. CERINI, *Animali*, cit.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa*, 1, 2020, 527 ss.; R. CATERINA, «Lettura Martinetti», cit.

⁶³ L. MARA, J.R. MARTINS, *A (in)coerência dos tribunais: personalidade atribuída aos animais não-humanos x utilização em experimentos científicos*, in *Diálogos e Interfaces do Direito*, V, 1, 2025, 86.

soggettività animale esistono tradizioni secolari di rodeo, lazzo e *Vaquejada*, ove l'animale gioca un ruolo prettamente sacrificale.

Nondimeno, nei testi normativi e scientifici, gli animali sono sempre più comunemente definiti come esseri senzienti, dotati, cioè, di una sensibilità psico-fisica e capaci di sentire il dolore, seppur privi di coscienza. La dichiarazione di Cambridge del 2012 ha evidenziato come numerose specie animali presentino stati di coscienza e capacità di manifestare un comportamento intenzionale paragonabile a quello umano. Fra questi vi rientrerebbero tutti gli i mammiferi, gli uccelli ed altri animali come, ad esempio, i polpi.

Tale livello di sensibilità è legato alla tipologia di animale e, nella prospettiva di attribuzione della soggettività a partire da tali caratteristiche – coscienza e percezione del dolore – ci si pone spesso il problema di segnare il confine fra gli animali 'meritevoli di soggettivazione' e quelli a cui, piuttosto, tale qualificazione andrebbe negata. Nel discorso giuridico, poi, esistono numerose classificazioni che si fondano sulle definizioni normative e giurisprudenziali: si distinguono, ad esempio, gli animali da compagnia o d'affezione dagli animali da lavoro e, ancora, dagli animali selvaggi.

Nella nostra dottrina, una posizione tradizionale sulla natura giuridica degli animali è quella di Sergio Cotta, per il quale gli animali non sono autori di nulla, non sono autori di pretese e, perciò, quando si parla di diritti degli animali, ci si riferirebbe ai diritti che l'uomo avrebbe conferito loro⁶⁴.

Ancora oggi, l'orientamento dominante è quello della persistente natura 'cosale' dell'animale all'interno del paradigma normativo italiano⁶⁵, tenendo in considerazione che tale

⁶⁴ S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1215.

⁶⁵ F. PIRAINO, *Bene giuridico e sostenibilità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 4, 2024, 597, ove propone un'interessante ricostruzione delle ragioni di tutela nel solco del

presupposto, ossia l'inquadramento nella nozione di cosa è presupposto per la definizione di bene giuridico ai sensi dell'art. 810 cod. civ.⁶⁶ È evidente, tuttavia, che determinate finalità, come il benessere e la tutela della migliore condizione dell'animale, siano interessi generali che vanno a limitare l'esercizio del diritto di proprietà⁶⁷.

L'opposta visione è quella di riconoscere in capo ad essi per via ricostruttiva, o per espressa previsione normativa, diritti specifici o interessi autonomi o, comunque, di ricavare dalle disposizioni sulla tutela un fondamento di soggettività.

Nella letteratura americana, emerge una peculiare nozione di subject of rights, profondamente diversa dal soggetto di diritto così come inteso comunemente nella letteratura e giurisprudenza italiana. Così, nel famoso saggio di Machen Corporate

principio di sostenibilità evidenziando che «sul piano civilistico, la particolarità degli animali, quali esseri senzienti, travalica la prospettiva penalistica del contrasto delle forme di impiego inutilmente crudeli e incuranti della salute dell'animale, e si sviluppa anche, se non soprattutto, nell'orizzonte dello sviluppo sostenibile: quell'orizzonte nel quale assume rilevanza quello che si è denominato "interesse alla preservazione", il quale qui non è però circoscritto alla gestione conservativa del bene, ma si carica dell'ulteriore *necessitas iuris* di garantire il benessere dell'animale. Si è al cospetto di una piegatura in chiave non soltanto utilitaristica della preservazione del bene-animale, che risente della natura vivente e senziente del bene e, dunque, del suo valore in sé, del tutto indipendente dai bisogni umani che il bene è capace di appagare».

⁶⁶ *Ex multis*, S. PUGLIATTI, voce *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982; A. GAMBARO, *La proprietà*, cit.; ID., *I beni*, in *Tratt. dir. comm. e civ. Cicu-Messineo*, Milano, 2012; F. DE MARTINO, *Art. 810, Dei beni in generale*, Libro III, *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Roma, 1976; F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 3, 2012; D. MESSINETTI, voce *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979.

⁶⁷ F. PIRAINO, *Bene*, cit., 2024.

Personality⁶⁸, pubblicato da Harvard Law Review nel 1911, in contrapposizione al concetto di person, con il quale l'Autore si riferisce ai soggetti di diritto che sono sottoposti a responsabilità, si legge che «anything that is capable of enjoyment or feeling can be a subject of rights».

Nella dottrina italiana non mancano posizioni che propendono verso il riconoscimento della soggettività agli animali, sostenendo, ad esempio, che essi potrebbero essere tutelati e, quindi, stare in giudizio per il tramite dei loro rappresentanti, così come avviene per gli uomini con minorata capacità d'agire. Più in generale, esiste un crescente indirizzo che domanda una più ampia e puntuale enunciazione dei diritti degli animali⁶⁹. Spesso, se ne fa una

⁶⁸ A.W. MACHEN JR, *Corporate Personality*, in *Harvard Law Review*, 24, 4, 1911, 253 ss., «laws for the prevention of cruelty to animals recognize the lower animals as possessing a somewhat vague right to exemption from needless suffering. The law might go further: it might, for instance, recognize a trust for the maintenance and support of the testator's dogs or horses, and might permit of the enforcement of this right of those animals by a judicial proceeding in their names by *prochein ami*, in precisely the same way that the right of an infant *cestui que trust* would be enforceable; but the horses and dogs would not on that account be persons. Anything that is capable of enjoyment or feeling can be a subject of rights - a "*Geniesser*" Bekker would say». Così, egli aggiunge poco oltre, «The truth is that the essence of juristic personality does not lie in the possession of rights but in subjection to liabilities. Those beings are "persons" in law to whom the law both can and does address its commands».

⁶⁹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2014; ID., *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?*, in *La questione*, cit., 267 ss.; ID., *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giur. cost.*, 2006, 3189 ss.; E. BATTELLI, *La relazione*, cit., 35 ss.; G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*, in *Nuovi orizzonti*, cit., 62, per il quale occorre riconoscere agli animali «una soggettività giuridica in senso debole, valorizzando l'aspetto della idoneità degli animali a sentire dolore e piacere»; A. CELOTTO, *I robot possono avere diritti?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 19 ss.; S. DOMINELLI, *Per un 'diritto degli animali' e 'della natura' tra scetticismo ed adesione a modelli normativi antropocentrici: riflessioni di diritto internazionale (pubblico e privato)*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2023, 5 ss.

questione morale ed etica⁷⁰, che muove dal ‘sentire comune’; si dice, ad esempio, che si tratterebbe di una «soggettività dotata di un intrinseco valore morale»⁷¹. Il più delle volte, però, alla richiesta di soggettivazione dell’animale non si associa un’effettiva utilità ulteriore in termini di protezione.

Nell’estremismo argomentativo, il fondamento delle richieste di soggettivazione muove da un presupposto di egualitarismo sostanziale fra uomini ed animali, nonché dalla necessità di abbandonare il tradizionale approccio al diritto, frutto di quello che viene definito come ‘specismo’, allo scopo di contrastare il ‘dominio dell’uomo’ ed affinché si riproduca, in termini legali, il rapporto di alterità naturale che contraddistingue l’interazione fra tutti gli esseri viventi e che li separa dalle cose.

All’opposto versante, si è detto che laddove gli animali fossero definiti soggetti di diritto e titolari di diritti, tale loro qualificazione sarebbe del tutto anomala rispetto a quella degli altri soggetti dell’ordinamento. Lo *status* soggettivo, qualsivoglia sia il soggetto di riferimento, comprende diritti e doveri. In via del tutto eccezionale, l’animale sarebbe titolare esclusivamente di diritti⁷². La monodirezionalità del rapporto contraddistingue, tipicamente, la relazione soggetto-cosa, mentre le relazioni fra soggetti contempla

Nel dibattito internazionale si vedano: P.A. DE SOUSA, *A personalidade jurídica dos animais*, in *RJLB*, 2, 2019, 737, la quale propone di qualificarli come “*sujeitos de direito rudimentares*”; P.A. CORDEIRO BORGES, A.R.R. DOS SANTOS COSTA, R. PARANHOS GARCIA, M. FERNANDES-SOBRINHO, *Ascensão dos animais como sujeitos de direito no contexto brasileiro: paradigma emergente que desafia a classificação tradicional*, in *Direito & Realidade*, 12, 2024, 148; P.S. SANTANA, S. PRATES VIANA, *A personalidade jurídica de seres naturais não humanos*, in *unifan.net.br*; G. CHARTIER, *Natural Law and Animal Rights*, in *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 2010, 23, 1, 33 ss.

⁷⁰ C. GORETTI, *L’animale quale soggetto di diritto*, in *Rivista di filosofia*, 19, 1928, 348 ss.

⁷¹ E. BATTELLI, *La relazione*, cit., 43.

⁷² P.A. DE SOUSA, *A personalidade*, cit., 722 ss.

raggi di doveri e diritti che si incrociano fra loro e muovono in entrambe le direzioni.

Dal punto di vista dell'esperienza internazionale, particolarmente rilevante è la decisione del Tribunale argentino di Mendoza del 2016⁷³, che ha riconosciuto ad uno scimpanzé la qualità di 'soggetto di diritto non umano', all'interno di un processo in cui un'associazione rappresentativa agiva a sua tutela, lamentandone la limitazione della possibilità di passare tempo all'aperto e di interagire con i propri simili. Pur qualificando l'animale come soggetto, il Tribunale ricostruisce la logica della sua qualificazione a partire proprio dalle limitazioni al diritto di proprietà che oggi sorgono dalle disposizioni che tutelano ecosistemi, ambiente, flora e fauna⁷⁴. L'argomentazione del giudice si muove, dunque, a cavallo fra le due opposte accezioni, perché se, da un lato, considera la tutela dello scimpanzé come doverosa in ragione dei limiti imposti all'esercizio del diritto di proprietà in funzione della tutela ambientale, dall'altra, ne ricava un riconoscimento espresso di soggettività giuridica ed un generale diritto a vivere in un ambiente adatto alla specie⁷⁵.

⁷³ N. P-72.254/15 del 3 novembre 2016; su una linea simile si veda anche la decisione n. 253-20-JH/22 della Corte costituzionale dell'Ecuador; nonché, sempre in Argentina, la decisione *Infracción Sergio Hernán Neubauer* (Buenos Aires 29 marzo 2021), con cui un contadino che aveva cagionato con una trappola ferite ad un animale è stato condannato ad un risarcimento consistente nel sostenere le spese per le cure dell'animale stesso. Sul punto S. SPOTO, *Benessere*, cit., 2022.

⁷⁴ Vedi l'approfondimento di M.W. MONTEROSSİ, *L'orizzonte*, cit., 284 ss.

⁷⁵ Si segnala che, oltre ad alcuni progetti parlamentari comuni, taluni Stati brasiliani hanno formalmente enunciato la soggettività giuridica di alcuni animali. Lo Stato di Santa Caterina, con la Legge numero 17.485/ mila 18, articolo 34-a, riconosce i cani ed i gatti come esseri senzienti e soggetti di diritto; ma gli Stati o le entità municipali che hanno richiamato la natura di soggetto senziente degli animali sono molteplici. Si veda sul punto P.A. CORDEIRO BORGES, *et. al*, *Ascensão dos animais*, cit. 149. Con una proposta di legge del 2021

Il trattato internazionale stipulato fra Nuova Zelanda ed altri ordinamenti insulari, il He Whakaputanga Moana Treaty (Declaration for the Ocean), riconosce, poi, le balene come legal persons, che, in quanto tali, sono titolari, fra i tanti, del diritto di ‘libero spostamento’ e di quello a vivere in un ambiente salubre.

Particolari evidenze emergono, inoltre, nel contesto dei rapporti familiari ove si riscontra un trattamento del tutto particolare dell’animale d’affezione, specie in occasione della separazione fra coniugi. Si è detto, segnatamente, che, in tale contesto, occorra guardare al maggior benessere dell’animale⁷⁶. Sul punto, l’articolo 1793-*bis* del codice civile portoghese⁷⁷ prevede, ad esempio, che, in caso di separazione, si debba tenere in alta considerazione anche il benessere dell’animale nell’individuazione del soggetto cui affidarne le cure. È stato evidenziato, inoltre, come la norma parifichi, dal punto di vista della priorità dell’interesse protetto, il benessere degli animali agli interessi della famiglia, e cioè, agli interessi dei coniugi e dei figli⁷⁸. Tutto ciò, facendo passare in secondo piano l’eventuale regola di appartenenza proprietaria; al punto che, nel dibattito dottrinale portoghese è stato ipotizzato, finanche, come questa novella potrebbe rivoluzionare la nozione stessa di famiglia, andando a comprendere così anche gli animali domestici.

n. 145 si è anche proposto di riconoscere capacità processuale agli animali e di funzionalizzare il costo del risarcimento alla loro tutela.

⁷⁶ E. BATTELLI, *La relazione*, cit., 35 ss.; si veda sul punto anche il Tribunale di Sciacca, 19 febbraio 2019, nonché la decisione del Tribunale di Roma, 15 marzo 2016, n. 5322, in *Ilfamiliarista.it* ove si è attribuito l’affidamento condiviso dell’animale da affezione rimasto con uno dei conviventi in via analogica a partire dalla disciplina sull’affidamento dei figli; prima anche Trib. Cremona, 11 giugno 2008 e Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *Ilfamiliarista.it*; in senso contrario, Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Ilfamiliarista.it*.

⁷⁷ Molto simile è l’art. 651a del codice civile svizzero.

⁷⁸ J.F. SIMÃO, *Direito dos animais: natureza jurídica. A visão do direito civil*, in RJLB, 4, 2017, 907.

Venendo allo studio della giurisprudenza italiana di legittimità, la Cassazione ha chiarito che la tutela dell'animale è una tutela di natura pubblicistica. La stessa Corte ammette, però, che non tutti gli animali assumono per l'uomo lo stesso significato e lo stesso rilievo⁷⁹. Si legge, così, con una formulazione poco significativa in termini di ricostruzione dogmatica, come «la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti. L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. 'capacità giuridica' (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L'animale, perciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica»⁸⁰. In una recente decisione, in merito all'individuazione del regime della garanzia per vizi, poi, la Corte di nomofilachia ha qualificato l'animale acquistato da chi agisca nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale come bene di consumo⁸¹.

⁷⁹ Continua: «Com'è noto, a parte gli animali selvatici (i quali ricevono protezione attraverso la legislazione che regola la caccia e individua le specie "protette"), gli animali addomesticati dall'uomo sono tradizionalmente distinti in animali "da reddito", utilizzati per il lavoro o per la produzione (carni, latte, uova, lana, pelli, etc.), e animali "da compagnia" (o "d'affezione"), per tali intendendosi «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari» (art. 1 d.P.C.m. 28/02/2003)».

⁸⁰ Continua: «In questo senso, la comune espressione "diritti degli animali" va intesa in senso atecnico, agiuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi».

⁸¹ Cass. Civ., Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2019, 268 ss., con nota L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*; nonché in *Danno e resp.*, 1, 2019, 70 ss., con nota di

Nella giurisprudenza di legittimità penale sembra, invece, che il criterio della tipologia dell'animale in rapporto alla percezione che di esso ha l'uomo sia spesso utilizzato per valutare se il fatto concreto possa essere o meno sussunto all'interno delle fattispecie incriminatrici sopra discusse⁸². La casistica giurisprudenziale di merito è variegata. In una decisione del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, ad esempio, il detenuto è stato autorizzato ad avere un 'colloquio' col proprio cane, in ragione del loro significativo legame affettivo⁸³.

Nella discussione dottrinale vi sono una serie di questioni che ruotano intorno alla figura degli animali e che in questa sede ci si può limitare a menzione: si discute, ad esempio, della possibilità

F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*; a pagina 5 della sentenza si legge: «L'uomo ha sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti, un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da qui l'esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, essenzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela degli animali»; sul tema della garanzia nella vendita di animali anche M. FACCIOI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2023, 232 ss.; nonché ID., *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, in *I Contratti*, 1, 2019, 19 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti*, cit., 527 ss.; A. MANIÀCI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi - il commento*, in *I Contratti*, 12, 2004, 1120 ss.

⁸¹ P.A. DE SOUSA, *A personalidade*, cit., 722 ss.

⁸² Si vedano *ex multis*: Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 30177; Cass. Pen., Sez. II, 14 dicembre 2018, n. 17691; Cass. Pen., Sez. VII, 3 ottobre 2017, n. 10168; Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2020, n. 29816. In commento alle decisioni citate si veda R. CATERINA, «*Lettura Martinetti*», cit., 46 per il quale «la giurisprudenza sembra dare grande peso a quanto si pratica comunemente. Pare cioè che sia la stessa anomalia del comportamento a gettare su di esso il sospetto di essere crudele; e che al contrario non sia considerato crudele quel comportamento che si conforma agli usi comuni».

⁸³ Magistrato di Sorveglianza Vercelli, 24 ottobre 2006, in *Giur. mer.*, 2008. Per un commento, V. GASPARRE, *Detenuti e diritto alle relazioni affettive, anche con il proprio cane*, in *Osservatorio sulla legalità*, 2006; C. FOSSÀ, *Frammenti*, cit., 527 ss.

per il proprietario di ottenere il risarcimento non patrimoniale per la perdita o lesione dell'animale d'affezione⁸⁴; circa l'ammissibilità del risarcimento per danno da lesione di rapporto affettivo⁸⁵; e, ancora, se l'animale possa essere destinatario di sostituzione fedecommissaria o beneficiario di trust.

6. *La Natura: fra persona giuridica ed entità biologica*

A partire dall'esperienza di alcune realtà sudamericane, si sta progressivamente imponendo nel dibattito internazionale la possibilità di riconoscere per via legislativa diritti alla 'Natura' (i c.d. Rights of Nature)⁸⁶ e, segnatamente, a taluni particolari suoi

⁸⁴ Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, in *GiustiziaCivile.com*.

⁸⁵ Sul punto *ex multis*, E. BATTELLI, *La relazione*, cit., 50 ss.; G.A. PARINI, *Morte dell'animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 9, 2012, 603 ss.; D. CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 cod. civ.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 2270 ss.; G. CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2008, 211 ss.; P. DONADONI, *Notazioni minime ed stravaganti sul danno non patrimoniale "interspecifico per l'uccisione dell'animale d'affezione"*, in *Pol. Dir.*, 2011, 351 ss.; G. PONZANELLI, *Danno da perdita di animale di affezione: un no campano*, in *Danno e resp.*, 2011, 661 ss.; ID., *Nessun risarcimento per la perdita dell'animale di affezione: la conferma del giudice di Catanzaro*, in *Danno e resp.*, 2, 2012, 187 ss.

⁸⁶ Sul tema in generale nella nostra letteratura *ex multis* P. FEMIA, *Non ruberai la voce alle cose senza voce: soggettivazione della natura o trans-soggettivazione dei diritti*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica. Seconda e rinnovata serie di Diritto romano attuale*, 3, 2024, 233 ss., il quale rintraccia due possibili strade per la tutela della natura: la prima è quella della soggettivazione dell'impersonale ove la Natura è costruita come persona giuridica, dall'altra, vi è la via della trans-soggettivazione del personale ove invece la natura «è un punto di riferimento in senso normativo per una pluralità di azioni individuali». Poco oltre continua l'A. «nel primo caso il potere accentrato ha il vantaggio dell'organizzazione burocratica e lo svantaggio dell'irrigidimento delle sue fonti [...]; nel secondo lo svantaggio del pulviscolo di iniziative, che potrebbero non coordinarsi o elidersi tra loro, si accompagna al vantaggio della reattività infinita ad ogni selezione sociale, poiché chiunque può farsene legittimamente portatore»; M. CARDUCCI, voce *Natura*

(diritti della), in *Dig. disc. pubbl.*, diretto da R. Sacco, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e K. Olivetti, Milano, 2017; R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura spunti per una riflessione civilistica*, in *Dir. & quest. pubbl.*, 20, 2020; L. PERRA, *La natura: sujeto de derechos?*, in *Juscivile*, 2017, 6, 627 ss.; F. FALANCIA, *La natura come soggetto di diritto: una riflessione a partire dal riconoscimento dei diritti della natura nella costituzione ecuadoriana del 2008*, in *Il soggetto di diritto*, cit., 153 ss.; M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte*, cit.; A. FAVOLE, G. PALCHETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti della natura. Confronti tra antropologia, filosofia e giurisprudenza*, Milano, 2024; F.G. CUTURI, *La natura come soggetto di diritti*, Firenze, 2020, 9 ss.; F. PIRAINO, *Bene*, cit., 572 ss.; nella dottrina tedesca si vedano *ex multis*: W. RAINER, *Eigenrechte der Natur oder Rechtsschutz für intertemporalen Freiheitsschutz?*, in *ZUR*, 2022, 451 ss.; A. FISCHER-LESCANO, *Natur als Rechtsperson*, in *ZUR*, 2018, 205; R. STEINBERG, *Rechte der Natur in der Verfassung?*, in *NVnZ*, 2023, 138 ss.; L. JOHNS, *Eigenrechte der Natur im internationalen Kontext*, in *KlimR*, 2023, 98 ss.; A. GUTMANN, *Pachamama als Rechtssubjekt?*, in *ZUR*, 2019, 611 ss.; L. SCHIMMÖLLER, *Paving the Way for Rights of Nature in Germany: Lessons Learnt from Legal Reform in New Zealand and Ecuador*, in *Transnational Environmental Law*, 2020, 9, 3, 569 ss.; in generale nel dibattito internazionale *ex multis*: T. CHALLE, *The Rights of Nature - Can an Ecosystem Bear Legal Rights?*, in *news.climate.columbia.edu*, 2021, per cui: «the Rights of Nature law recognizes that an ecosystem has the right to exist, flourish, regenerate its vital cycles, and naturally evolve without human-caused disruption. Furthermore, when an ecosystem is declared a “subject of rights,” it has the right to legal representation by a guardian - much like a charitable trust designates a trustee - who will act on their behalf and in their best interests»; L. BURGERS, *Private Rights of Nature*, in *Transnational Environmental Law*, 11, 3, 2022, 463, ove nell’abstract riassuntivo si legge: «the Rights of Nature concept not only breaks with the anthropocentrism of existing (environmental) law; it also recognizes that nature has private interests, in addition to being of public interest»; C. CLARK, *Should Nature Have Rights? Orthodoxy and Innovation*, in *Law & Social Inquiry*, 2023, 48, 4, 1471 ss.; M. TÂNĂSESCU, *Rights of Nature, Legal Personality, and Indigenous Philosophies*, in *Transnational Environmental Law*, 2020, 9, 3, 429 ss.; L.S. LYNES, *Rights of Nature and Legal Personhood to Bison in Canada*, in *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, 114, 2020, 87 ss.; J. KERSTEN, *Who Needs Rights of Nature?*, in *RCC Perspectives*, 6, 2017, 9 ss.; J. GARCÍA RUALES, *et. al.*, *Rights of Nature in Europe Encounters and Visions*, London, 2024; J. MÜHREL, *Rights of Nature in Liberal Legal Systems and International Law Beyond Legal Anthropocentrism*, Berlin, 2024; come rapporto generale analitico e per una letteratura più ampia si veda anche: D. BONILLA MALDONADO, *Glocal Legal Pluralism and the Rights of Nature*, in *Max*

elementi, a cui potrebbe seguire l'espressa qualificazione di questa come soggetto di diritto. Anche qui, nel dibattito internazionale, vi è, da un lato, chi ritiene che la personalità giuridica sia un mero costrutto astratto e che, nella misura in cui ciò sia previsto dall'ordinamento, «tutto possa assurgere a persona giuridica»⁸⁷. L'orientamento avverso esclude categoricamente che entità naturali possano ottenere il riconoscimento di una qualsivoglia graduazione di capacità, in quanto esse non possono, né essere lese nei loro diritti, né agire in giudizio a propria difesa⁸⁸. Quest'ultima obiezione, tuttavia, è contrastata dai sostenitori dei diritti della Natura, in quanto ritenuta per nulla risolutiva per la ragione che la Natura potrebbe sempre essere rappresentata da associazioni ovvero da organi di curatela, che ne promuovano gli interessi in giudizio.

Guardando al contesto sociale ove è emerso quest'originale moto giuridico, vi è da dire che esso è sovente fomentato dalle battaglie politiche intraprese da realtà indigene. Anche questo nuovo modello denuncia un mutamento ideologico di paradigma⁸⁹:

Planck Institute for Comparative and International Private Law Research Paper Series, 23, 15, 2023, *passim*.

⁸⁷ Si veda, in particolare, N. NAFFINE, *Who are Law's Persons? From Cheshire Cats to Responsible Subjects*, in *The Modern Law Review*, 66, 2003, 351; ma anche, T. PIETRZYKOWSKI, *Personhood Beyond Humanism: Animals, Chimeras, Autonomous Agents and the Law*, 2018, 22, per cui la personalità giuridica: «can be granted to anybody or anything, provided that under binding legal norms the entity on which it is conferred can be treated by others as a holder of separate rights or duties».

⁸⁸ V.A.J. KURKI, *Can Nature Hold Rights? It's Not as Easy as You Think*, in *Transnational Environmental Law*, 11, 3, 2022, 527, per cui: «natural entities, such as rivers, cannot be wronged, held responsible or exercise legal competences, which is why they cannot be legal persons».

⁸⁹ Per la direzione contraria dei diritti della Natura rispetto al moto giuridico che ha contraddistinto il '900, ove cioè, la tradizione giuridica europea ha influenzato i modelli giuridici internazionali Ralf Michaels parla di “*reverse legal transplant*”, in

alla visione esclusivamente antropocentrica del diritto e dei rapporti giuridici si affianca un'alternativa prospettiva ecocentrica del sistema. Non è questo l'unico cambio di visuale che è stato prospettato, si è detto, ad esempio, che attraverso il riconoscimento di diritti non-umani alla Natura si passi da una prospettiva meramente riparatoria del danno ambientale che rechi pregiudizio all'uomo, ad una prospettiva preventiva, di coesistenza e di interrelazione⁹⁰; e che, inoltre, i termini diritti e soggettività hanno un significato ed un impatto persuasivo fondamentale nell'influenzare il sentimento comune, cosicché qualificare i fiumi, le foreste e gli animali come soggetti giuridici portatori di diritti, potrebbe influenzare, positivamente, la società tutta che inizierà a considerarli come fondamentali per il suo miglioramento e sviluppo.

I diritti della Natura sono stati formalmente riconosciuti dai legislatori di diversi paesi. Su questa linea si colloca, ad esempio, l'Ecuador che, nel 2008, ha inserito i diritti della Natura in Costituzione⁹¹, prevedendo all'art. 10 che la Natura sarà titolare dei diritti che le sono riconosciuti dalla Costituzione. A partire dall'art. 71 della stessa Carta costituzionale equadoregna, c'è, poi, una sezione dedicata proprio alla Natura ove se ne riconosce il diritto all'esistenza, al mantenimento e alla rigenerazione dei cicli vitali, e si provvede alla tutela delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi. Inoltre, è disposto che ogni persona, comunità, popolo o nazione possa pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza di tali diritti⁹². Da ultimo, nel 2014, è stato

R. MICHAELS, *Rechte der Natur – ein erfolgreicher Reverse Legal Transplant?*, in ZUR, 2024, 644.

⁹⁰ M. CARDUCCI, voce *Natura*, cit., 488.

⁹¹ Sul tema nella nostra letteratura F. FALANCIA, *La natura*, cit., 153 ss.

⁹² L'Art. 72 prevede poi che la Natura abbia diritto ad interventi di riparazione.

istituito anche un ‘Tribunale dei diritti della Natura’, anche se è stata disposta una portata non vincolante delle sue decisioni⁹³.

Un apparente ed altrettanto radicale cambio di prospettiva si è manifestato anche altrove: la Bolivia con la legge ordinaria Ley 071, intitolata De Derechos de la Madre Tierra, ha disposto che «gli esseri umani e tutti gli elementi della Natura hanno uguali diritti»⁹⁴; la Nuova Zelanda ha riconosciuto formalmente i diritti della foresta Te Urewera nel 2014 e quelli del fiume Whanganui nel 2017⁹⁵, qualificando quest’ultimo come legal person e costruendo intorno ad esso un sistema giuridico autonomo funzionale alla migliore protezione della ‘persona’. In Canada, nella provincia del Québec, sono stati riconosciuti al fiume Mutehekau Shipu una serie di diritti fondamentali, con l’istituzione di Gardiens con compiti di tutela sui quali incombe un «devoir d’agir au nom des droits et des intérêts de la rivière et de veiller à la protection de ses droits fondamentaux»⁹⁶. Fra questi compiti vi rientra la promozione di azioni legali e la ricezione di indennizzi in favore del fiume.

⁹³ F. FALANCIA, *La natura*, cit., 153 ss.

⁹⁴ P. VILLAVICENCIO CALZADILLA, IJ. KOTZÉ, *Living in Harmony with Nature? A Critical Appraisal of the Rights of Mother Earth in Bolivia*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, 7, 3, 397 ss.

⁹⁵ Si vedano, ad esempio, il Te Urewera Act 2014, Public Act 2014 n. 51 e il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, Public Act 2014 n. 7, entrambi in *legislation.govt.nz*. Le leggi prevedono la previsione di un vero e proprio consiglio direttivo che agisce in nome e per conto del fiume; sul punto si veda *ex multis* M.W. MONTEROSSO, *L’orizzonte*, cit., 263.

⁹⁶ Si veda la Résolution n. 025-21, del 16 febbraio 2021, intitolata Reconnaissance de la personnalité juridique et des droits de la rivière Magpie – Mutehekau Shipu emanata dalla Province de Québec Municipalité Régionale de Comté de Minganie sulla quale si veda S. STAVRIDIS SARAH, *Municipal Level Reconciliation: Natural Land Features as Legal Persons*, in *Canadian Law Review*, 2023.

Ancora, per presentare un esempio europeo, la Spagna ha conferito personalità giuridica alla Laguna Mar Menor⁹⁷. La legge trova la sua giustificazione nella condizione di degrado e di crisi ecologica che contraddistinguono la zona, ma anche nell'importanza culturale che la laguna riveste nel contesto sociale della Murcia, condizioni su cui si fonda la peculiare scelta normativa.

In particolare, nel preambolo della legge si dice che, in conformità con la proposta di ‘interpretación ecocéntrica’ formulata dalla Suprema Corte e in accoglimento delle crescenti istanze provenienti dalla dottrina, la categoria del soggetto di diritto andrebbe ampliata in modo da comprendere anche le entità naturali. Così, all'interno di questo testo normativo, vengono riconosciuti diritti di protezione, di conservazione, di mantenimento e di esistenza della Natura. Vengono, poi, individuati tre organismi di rappresentanza e di governo, che costituirebbero, sulla carta, gli organi di questo soggetto naturale: il

⁹⁷ Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, ove si legge come obiettivo: «Su objetivo es otorgar personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor, para poder dotarlo, como sujeto de derecho, de una carta de derechos propios, con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras», sulla quale: L. KRÄMER, *Rights of Nature in Europe: The Spanish Lagoon Mar Menor Becomes a Legal Person*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2023, 5 ss.; J. JUSTE RUIZ, *The Spanish Law for the recognition of legal personality to the Mar Menor lagoon and its basin in the international context: another step towards the implementation of the rights of nature*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2024, 165 ss.; S. DOMINELLI, *A new legal status for the environment and animals, and private international law: tertium genus non datur? Some thoughts on (the need for) eco-centric approaches in conflict of laws*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2024, 1165 ss. Sempre in Spagna si veda anche quanto detto a proposito del Río Tins con la Declaración institucional do concello de outes sobre os dereitos do Río Tins e os compromisos da súa comunidade ribeirá, nel recente 29 febbraio 2024.

Comité de Representantes, composto da componenti delle amministrazioni e cittadini, che può proporre azioni legali; la Comisión de Seguimiento, composta da rappresentanti dei comuni locali oltre che da esponenti di categoria con esperienze passate di tutela ambientale; il Comité Científico, composto da scienziati indipendenti ed esperti specializzati e indipendenti individuati secondo criteri di riconosciuto prestigio scientifico e non retribuiti.

La legittimità costituzionale della scelta legislativa spagnola è stata recentemente confermata dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 20 novembre 2024⁹⁸ e nel dibattito giuridico più attuale si sta discutendo, finanche, della possibilità per la novella persona giuridica di comparire come parte civile nei procedimenti penali.

In Inghilterra, la dichiarazione dei diritti del fiume Deben del 2022⁹⁹ ha provveduto all'individuazione di legal guardians; ma anche altrove in Europa il fenomeno è in crescita e sono sempre più numerosi gli atti normativi con cui si riconoscono diritti alla Natura¹⁰⁰.

Sempre nei confini europei, si segnala l'iniziativa promossa proprio da una parte della dottrina italiana e finalizzata a valorizzare l'importanza dei Rights of Nature, iniziativa che ha portato nel

⁹⁸ A. PEDROLI, *Il Tribunale Costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino: verso i diritti della natura in Europa*, in *Diritti comparati, Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 2025.

⁹⁹ Woodbridge England Citizen Declaration of the Rights of the River Deben.

¹⁰⁰ Nei Paesi Bassi si vedano: la pronuncia del Comune di Eijdsen-Margraten, Netherlands Motion for the Rights of Nature; ma anche Noardeast-Frysl, Netherlands Motion for legal personality for the Wadden Sea; sul tema nella letteratura olandese: T. LAMBOOY, *et al.*, *A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea*, in *A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea. Water International*, 44, 6–7, 786 ss.; e, ancora, in Francia si veda la France Universal Declaration of Tree Rights.

2019 alla pubblicazione dello studio intitolato 'Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature'¹⁰¹.

Ebbene, l'istituzione dei diritti della Natura ha, anzitutto, una forte carica suggestiva. Ciò emerge chiaramente dal tenore di alcune leggi, come quella emanata nel 2024 da un comune brasiliano¹⁰², che, con una certa verve poetica, riconosce il diritto delle onde ad infrangersi, in quanto considerate anch'esse, ancora una volta, persone giuridiche. In particolare, ci si riferisce alle onde che nascono dal delta di un fiume e ciò, a partire dalla volontà politica di impedire ulteriori alterazioni del fiume stesso, tali da incidere sul suo flusso e sulla sua 'purezza'.

Il dubbio è che il riconoscimento di soggettività – in termini di effetti e funzione – si risolva in una rilevanza meramente suggestiva e che, in fondo, i legislatori del mondo si siano limitati ad istituire un ente collettivo 'tradizionale' o, comunque, un soggetto preposto alla tutela di un interesse prestabilito per legge.

Prendendo ad esempio il citato caso del fiume Whanganui, infatti, è istituito un insieme di organi che operano all'unisono in funzione della tutela dell'interesse alla massima protezione dell'elemento naturale in discussione¹⁰³. Sorge spontaneo domandarsi, allora, se il riconoscimento della personalità sia realmente attribuito all'elemento naturale, piuttosto che all'insieme di organi, disciplinati con regole che ne determinano l'operato e

¹⁰¹ In eesc.europa.eu; sul punto anche M.P. POTO, *La tutela*, cit., 1057 ss.; si veda anche lo studio del 2021 commissionato dal Dipartimento tematico per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della Commissione JURI e intitolato *Can Nature get it right? A Study on Rights of Nature in the European Context*.

¹⁰² Il Comune di Linhares (Brasile), *Law on the Rights of the Waves*.

¹⁰³ Unitamente ad un organo amministrativo – composto da due membri nominati uno dalla comunità Maori, l'altro dal Ministro del Governo e chiamati ad agire per l'interesse del fiume – c'è un board con una serie di componenti. Si guardino in particolare le clausole 18, 19, 20 della legge *Te Awa Tupua*, cit.

che tra di loro cooperano per il perseguimento dell’interesse predeterminato dal legislatore. Non emergono, in effetti, evidenti differenze rispetto al caso in cui venga ad essere costituita una fondazione, un’associazione o altra persona giuridica con lo scopo appunto di proteggere la natura ed i suoi elementi.

In realtà, la struttura predisposta dal legislatore neozelandese si ispira direttamente al modello del trust, in quanto c’è una direzione che decide su come investire le risorse e su quali azioni legali intraprendere in funzione della migliore tutela del beneficiario, viene istituito un trust fund, con risorse governative, allo scopo di perseguire tali interessi.

È stato evidenziato, tuttavia, come la particolarità del riconoscimento della soggettività in favore del fiume derivi dal fatto che tale entità viene considerata come centro di imputazione unico di tutti quei rapporti che ruotano intorno alla protezione dell’ecosistema nel suo complesso. Così, la purezza dell’acqua, la qualità del sottosuolo e delle coste, tutti questi elementi, ed altri ancora, vengono considerati come attributi del soggetto considerato in senso unitario, attraverso una sostanziale *reductio ad unum* dei rapporti giuridici che ruotano intorno all’ecosistema¹⁰⁴.

Si potrebbero, allora, separare i due diversi profili: da un lato, vi è la struttura dell’ente persona giuridica, così costituito, che si occupa di tutelare la natura, dall’altra, vi è il soggetto naturale rappresentato. La particolarità è che l’ente giuridico astratto agisce, presuntivamente, non in funzione di tutela di interessi generali, diffusi, di natura ambientale e connessi al benessere dell’uomo, ma agisce a tutela di presunti interessi specifici di quell’ecosistema, interessi ‘biologici’, che con le istanze umane potrebbero entrare in contrasto. In questo senso, cioè dal punto di vista dell’individuazione del centro di imputazione sostanziale dell’interesse, allora si può, forse, rintracciare un cambio di

¹⁰⁴ M.W. MONTEROSSO, *L’orizzonte*, cit., 267.

prospettiva a partire dal quale individuare due diversi soggetti: l'ente organizzato che tutela i bisogni della Natura e la Natura stessa che, in questa prospettiva, emerge come soggetto beneficiario-tutelato.

Discorso analogo si può fare per casi come quello citato del fiume Mutehekau Shipu, relativamente ai quali si istituisce, piuttosto che un ente, un 'guardiano' individuando una persona fisica o giuridica che agisca in rappresentanza.

In altri contesti, questa spinta ha trovato un mero riconoscimento giurisprudenziale. Nell'interpretare l'articolo 11 del Protocollo di San Salvador, la Corte interamericana dei diritti umani ha recentemente proposto di intestare diritti alla Natura o alle sue parti; il fiume colombiano Atrato è stato riconosciuto sujeto de derechos dalla Corte costituzionale della Colombia, con l'attribuzione allo Stato di compiti di protezione e conservazione¹⁰⁵; nel caso *Generaciones Futuras v. Minambiente*, la Corte Suprema colombiana ha definito la foresta amazzonica come sujeto de derecho¹⁰⁶; nel 2017, l'Alta Corte dell'Uttarakhand ha qualificato prima i fiumi Gange e Yamuna e poi anche i ghiacciai dell'Himalaya come persone¹⁰⁷.

Non mancano, però, decisioni di chiusura. Nel caso *Colorado River Ecosystem v. State of Colorado*, ad esempio, è stata rigettata la domanda che chiedeva di qualificare il fiume Colorado come legal person, in quanto titolare del 'diritto di prosperare'¹⁰⁸, e questo

¹⁰⁵ La Corte ha predisposto una serie di organi che governano l'attività di tutela della risorsa naturale.

¹⁰⁶ F. GALLARATI, *Tutela*, cit., 1103 ss.

¹⁰⁷ Sull'utilizzo della public interest litigation nell'ordinamento indiano si veda, *ex multis*, D. AMIRANTE, *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in *DPCE online*, 4, 2018, 960 ss.

¹⁰⁸ Altrettanto importante, anche se ancora in corso di giudizio, è, poi, il caso *Asociación Civil por la Justicia Ambiental v. Province of Entre Ríos*, et al., ove si

sebbene nel Nord America una prima apertura al riconoscimento dei diritti della Natura era stata proposta dall’ordinanza n. 612 del 2006 del distretto di Schuylkill County, in Pennsylvania, che dichiarava di voler considerare gli elementi naturali come persone, pur tuttavia, al solo scopo di un migliore esercizio dei diritti civili dei residenti¹⁰⁹.

Nell’agosto del 2024, si è pronunciato anche il primo tribunale tedesco¹¹⁰, con quella che sembra essere la prima decisione giudiziale di questo tono in Europa, riconoscendo l’esistenza dei diritti della Natura, con una motivazione fortemente criticata dalla dottrina¹¹¹.

domanda di affermare la soggettività degli ecosistemi locali in funzione, fra l’altro, di una migliore mitigazione del cambiamento climatico.

¹⁰⁹ Si veda l’ordinanza Tamaqua Borough Schuylkill County Pennsylvania, Ordinance No 612 of 2006, Tamaqua Borough Sewage Sludge Ordinance, ove si leggeva: «borough residents, natural communities, and ecosystems shall be considered to be “persons” for purposes of the enforcement of the civil rights of those residents, natural communities, and ecosystems», in per il testo originale <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload666.pdf>; ma anche, in tempi più recenti *Pennsylvania General Energy Company, L.L.C. v. Grant Township*, C.A. n. 14-209, 2015 U.S. Dist. LEXIS 139921 (W.D. Pa. Oct. 14, 2015).

¹¹⁰ Si veda la decisione del LG Erfurt, Urt. del 2 agosto 2024, in <https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/NJRE001582361>; in contrapposizione all’orientamento dominante delle Corti a partire dal famoso caso del 1988 ove le ‘foche del Mare del nord’, rappresentate da associazioni ambientaliste, avevano intentato una causa nei confronti del Ministero dei trasporti dinanzi al Tribunale amministrativo di Amburgo (VG Hamburg, del 22 settembre 1988, 7 VG 2499/88), in ragione del fatto che dal rilascio in mare di rifiuti chimici della navi derivava un grave rischio per la sopravvivenza della specie.

¹¹¹ M. DÄNNER, T. FISCHER, *Von der Robbenklage zur Klimaklage – Evolution oder Stagnation bei den Rechten der Natur?*, in *NJW*, 2024, 3030 ss.; sia consentito il rinvio a V. JACINTO, *Danni punitivi e diritti della Natura nella giurisprudenza tedesca*, in corso di pubblicazione su *Riv. trim. dir. proc. civ.*

La causa riguardava una richiesta risarcitoria relativa al noto Dieselskandal, avanzata dal proprietario del mezzo per ottenere ristoro per il pregiudizio patito a seguito dell'acquisto di una BMW che non integrava i requisiti di sostenibilità ambientale richiesti in materia di emissioni.

Pur non essendo la Natura in nessun modo evocata come parte del giudizio, il giudice tedesco afferma che i diritti della Natura – che possono essere fatti valere d'ufficio – si ricavano direttamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sulla base degli artt. 1, 2, 3 in combinato disposto con l'art. 37). In ragione della tutela di cui al paragrafo 823, comma 2, BGB, la casa automobilistica viene condannata ad un risarcimento 'rafforzato', sostenendo che i diritti della Natura «rafforzano la protezione e costituiscono una componente significativa del calcolo del danno». Il Tribunale tedesco ritiene che vi debba essere parità di trattamento fra le strutture artificiali, come le società per azioni, e gli ecosistemi naturali, non essendo necessario che l'aumento della compensazione vada direttamente a beneficio della 'Natura', essendo sufficiente che vi siano benefici indiretti. Pertanto, «la considerazione tangibile dei diritti intrinseci nella valutazione dei danni ha un effetto preventivo e deterrente»¹¹².

Si legge, in particolare, come il termine persona vada inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere anche le componenti naturali¹¹³. In questo senso, la Carta garantisce il diritto globale delle

¹¹² Come rilevano M. DÄNNER, T. FISCHER, *Von der Robbenklage*, cit., 3030 ss.

¹¹³ Al par. 27, «Aus der Charta ergibt sich das umfassende Recht ökologischer Personen, dass ihre Existenz, ihr Erhalt und die Regenerierung ihrer Lebenszyklen, Struktur, Funktionen und Entwicklungsprozesse geachtet und geschützt werden». Inoltre, si legge ai paragrafi 30 e 31: «Die Gewährung von Rechtssubjektivität für ökologische Personen, wie es vor kurzem in Spanien für die Salzwasserlagune Mar Menor durch den Gesetzgeber erfolgt ist, entspricht dem Menschenbild der Charta. Deren Präambel betont die Verantwortung und die Pflichten sowohl gegenüber den Mitmenschen als auch gegenüber der

persone ecologiche al rispetto ed alla protezione della propria esistenza, conservazione e rigenerazione. La Corte si avvale, infatti, di uno stratagemma linguistico, evidenziando come il testo originale della Carta, in tedesco, si riferisse a persone e non, piuttosto, al solo essere umano, precisando che il termine inglese ‘everyone’ può essere, senz’altro, letto in senso ampio. Così, la Corte conclude ritenendo che non ci sia motivo per cui le persone ecologiche debbano essere trattate diversamente dalle altre persone giuridiche. La decisione è stata seguita nell’ottobre 2024¹¹⁴ da un provvedimento analogo, ancor più argomentato, e definito dai commentatori come insolitamente dogmatico¹¹⁵.

Venendo al dibattito dottrinale che guarda di buon grado il riconoscimento dei diritti alla Natura, un certo indirizzo,

menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen. Nach Art. 37 der Charta müssen zudem ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden. Diesem wesentlichen Ziel der Union dient die Anerkennung von Eigenrechten der Natur. Randnummer. Der in der Charta vielfach verwendete, offene Begriff „Person“ umfasst – als weitere Rechtssubjekte neben dem Menschen – die Natur oder Ökosysteme wie Flüsse und Wälder. Im ersten Titel der Charta mit den fundamentalen Rechten wird im ursprünglichen deutschen Text wie in zahlreichen weiteren Sprachfassungen nicht der Begriff „Mensch“, vielmehr der deutungsoffene Begriff „Person“ („personne“) verwandt. Das englische „everyone“ kann dem gleichgestellt werden. Da fundamentale Rechte wie das Recht auf Leben in Art. 2 der Charta nicht juristischen Personen zukommen, liegt der überschießende Wert, der Mehrwert des Begriffs „Person“ darin, neben dem Menschen ökologische Personen zu achten und zu schützen».

¹¹⁴ Si veda la decisione del G Erfurt, Urt. del 17 ottobre 2024, in <https://openjur.de/u/2496317.html>, sulla quale si rinvia per una più attenta analisi e critica a V. JACINTO, *“Eigenrechte der Natur”*, cit.; nonché in *KlimR*, 2025, 26 ss., con nota di L. JOHNS; in commento si vedano anche: R. MICHAELS, *Rechte*, cit., 643 ss.; W. KÖCK, *Natur als Rechtssubjekt? Perspektiven für eine Transformation des Naturschutzrechts*, in *ZUR*, 2024, 658 ss.

¹¹⁵ R. MICHAELS, *Rechte*, cit., 644.

nell’evidenziare le differenze fra la Natura come soggetto di diritto e le altre persone giuridiche, ha evidenziato che mentre il diritto si limita a riconoscere l’incisività unitaria nell’ordinamento di un’aggregazione umana, che comunque esiste nella realtà delle cose come entità comunicativa, nel caso della natura è solo per il tramite della costituzione di appositi organi ed istituti che si consente la creazione di un «collettivo ibrido» che entra nella trama dei rapporti giuridici «come figura soggettiva unitaria» con un potere incisivo e comunicativo¹¹⁶.

Una diversa ricostruzione dottrinale è quella che si propone di guardare al significato ‘percepito’ dei diritti, in una prospettiva di analisi del linguaggio normativo di questi, intendendoli come pretese, spettanze, fortemente giustificate da una spinta sociale, morale e di giustizia¹¹⁷. Secondo questo approccio, i diritti, così

¹¹⁶ M.W. MONTEROSSİ, *L’orizzonte*, cit., 272. Lo stesso Autore, in diversa sede, indaga, inoltre, il ruolo della dignità in relazione alla soggettività chiedendosi se tale nozione, tradizionalmente connessa alla figura della persona fisica, possa estendersi anche alle piante e agli animali: ID., *Dignità (umana) e soggettività giuridica*, in *Il soggetto di diritto*, cit., 78 ss. intende la dignità come strumento di tutela al di là del confine del soggetto di diritto (particolari i casi del corpo del defunto e dell’embrione). Egli evidenzia come la dignità apra un diverso spazio di tutela che va oltre la dicotomia soggetto-oggetto e che protegge, piuttosto, uno spazio trans-individuale, valorizzando la dimensione relazionale della tutela giuridica.

¹¹⁷ A. PISANÒ, *Soggettività non umana e diritti*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica. Seconda e rinnovata serie di Diritto romano attuale*, 3, 2024, 329, ove segnala: «i diritti, dunque, altro non sono che una particolare fattispecie di pretese: sono pretese o spettanze che nascono, si corroborano, si radicano nel dibattito pubblico e che essendo ritenute giuste possono essere poi riconosciute giuridicamente»; con riguardo all’emersione di un diritto alla stabilità climatica, ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022; sulle questioni in discussione anche ID., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; ancora si segnala la posizione di T. GAZZOLO, *Dal soggetto al se stesso*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica. Seconda e rinnovata serie di Diritto romano attuale*, 3, 2024, 55, il quale prospetta uno «spostamento da una concezione del “soggetto” come centro di imputazione,

come i soggetti, subirebbero profonde trasformazioni che seguono direttamente il sentire sociale. Così come nascono nuovi diritti, sulla base delle rivendicazioni fatte da soggetti per conto proprio o per conto altrui, di conseguenza emergono anche nuovi soggetti in relazione a tali riconoscimenti.

All’opposto versante, vi è, invece, chi focalizza l’attenzione sull’accresciuta centralità dei doveri generali che tutti i soggetti sono chiamati a rispettare allo scopo di tutelare la natura, senza dover necessariamente riconoscere in capo ad essa forme di soggettività¹¹⁸.

Ancora, vi è chi contrasta, con forza, la creazione di un sistema di rappresentanza del soggetto naturale, per ragioni di tipo ‘politico’. La dottrina in discussione rileva che la specie umana avrebbe soggettivato gli appartenenti alla propria razza a partire da una perlopiù generalizzata forma di coscienza che li contraddistingue rispetto ad altre specie, riservando a tutto il restante una ‘conveniente’ oggettivazione¹¹⁹. Ciò nondimeno, partendo dall’assunto che il pluralismo sia strumento di democrazia e che «soltanto la disseminazione di azioni a tutela contro le

punto di riferimento dei diritti, ad una dei diritti quali tecniche di soggettivazione».

¹¹⁸ In questo senso, M.P. POTO, *La tutela*, cit., 1057 ss., per cui: «al riconoscimento di diritti fondamentali degli individui ad un ambiente salubre, cui corrispondono i doveri dello Stato di protezione, si accompagna il riconoscimento di diritti fondamentali del Pianeta ad essere tutelato, e da qui derivano gli obblighi della comunità di garantire il rispetto di tali diritti»; in generale sui paradigma dei doveri si vedano *ex multis*: G. GRASSO, *L’ambiente come dovere pubblico “globale”: qualche conferma nella giurisprudenza del giudice delle leggi?*, in *Amministrazione in cammino*, 2007, 1 ss., per cui l’ambiente prima di essere un diritto esprime un dovere di solidarietà; ma anche A. SPADARO, *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”*, *La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione*, 2005, *passim*; P. PANTALONE, *Dovere intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Modena, 2021, 12.

¹¹⁹ P. FEMIA, *Non ruberai la voce*, cit., 247.

violazioni di diritti ne assicura il plusvalore politico agonistico, l'effetto di contrasto contro le infiltrazioni autoritarie nel sistema giuridico», l'A. ritiene che la 'rappresentanza inorganica', pur sulla carta concepibile, costituisca uno strumento inadeguato in quanto «non conduce alla disseminazione agentiva, ma al contrario all'accentramento ministeriale dei poteri», preferendogli una prospettiva tras-soggettiva dei diritti azionabili diffusamente dai privati¹²⁰.

Questa conclusione, per quanto autorevolmente sostenuta, non sembra centrare nel segno. Se il c.d. accentramento ministeriale, nelle forme in cui si manifesta, ad esempio, nell'azione ambientale italiana, può, effettivamente, incontrare i problemi sollevati, non si vede come altri meccanismi di 'rappresentanza organica', come, ad esempio, quelli definiti dalla legge spagnola – che riconoscono ampio spazio al pluralismo partecipativo – possano costituire uno strumento meno democratico rispetto all'azione individuale che, nei fatti, potrebbe essere, per di più, scoraggiata da ragioni di individualismo dei titolari diffusi. Inoltre, sempre in casi come quello spagnolo si lascia aperta la possibilità (ai sensi dell'art. 6 della Legge) a chiunque, anche al di fuori degli organi sopra descritti, di agire a difesa dell'ecosistema, presentando un'azione giudiziaria in nome del soggetto¹²¹.

¹²⁰ Così, a pagina 254 ss., in P. FEMIA, *Non ruberai la voce*, cit., ove predilige alla rappresentanza inorganica del soggetto la prospettiva della tutela trans-soggettiva, in riferimento alla quale, prosegue poco oltre, «il diritto ricade su persone fisiche che agiscono tuttavia per un interesse che le oltrepassa: passando *attraverso* di loro, li *trascende* in una dimensione comune, quella dell'inappropriabile». E ancora: «torniamo alla domanda iniziale, se soggettivare la Natura faccia bene alla Natura; è adesso possibile rispondere: no, non le fa bene» (p. 266).

¹²¹ È previsto, inoltre, che chi agisca, laddove vincente, abbia diritto al recupero dell'intero costo delle spese della lite intrapresa.

Ciò che invece preoccupa sono la sostenibilità economica di tali costruzioni¹²² ed il valore aggiunto in termini di conservazione della natura rispetto alle politiche – di tipo regolatorio – già in atto, da tempo, in Europa¹²³. Si pensi, ad esempio, al recente Regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura¹²⁴ ed alla già esistente disciplina delle aree protette e degli enti parco nazionali e regionali, cui si attribuisce pacificamente una personalità di diritto pubblico. Occorre riflettere, allora, su quale vantaggio potrebbe derivare dalla creazione di nuovi soggetti del diritto e su come essi potrebbero coerentemente dialogare con le altre e diverse tecniche di tutela già in atto.

7. *L'intelligenza artificiale con autonomia decisionale e la ricerca del soggetto responsabile*

Sin dagli anni novanta del secolo scorso, nel dibattito internazionale, si erano manifestate delle aperture favorevoli al riconoscimento della soggettività delle macchine¹²⁵ e, negli ultimi anni, si è imposto fortemente il tema della soggettività dell'intelligenza artificiale (ia)¹²⁶.

¹²² V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

¹²³ È di questo parere W. KÖCK, *Natur*, cit., 663; ma anche R. STEINBERG, *Rechte der Natur in der Verfassung?*, in *NVwZ*, 2023, 138 ss.; per una visione critica anche L. VIAENE, *Can Rights of Nature Save Us from the Anthropocene Catastrophe? Some Critical Reflections from the Field*, in *Asian Journal of Law and Society*, 2022, 9, 2, 187 ss.

¹²⁴ Sul quale *ex multis*, il recente contributo di U. SALANITRO, *La tutela preventiva della biodiversità nel regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law)*, in *Ambientediritto.it*, 1, 2025, 1 ss.

¹²⁵ L.E. WEIN, *The Responsibility of Intelligent Artifacts: Toward an Automation Jurisprudence*, in *Harv. J. Law & Tech.*, 6, 1992, 103; L.B. SOLMN, *Legal Personhood for Artificial Intelligences*, in *N.C. Law Rev.*, 70, 1992, 1231 ss.

¹²⁶ Su come funziona e sulle diverse tipologie si vedano *ex multis* G. TADDEI ELMI, *Soggettività e responsabilità dei sistemi di ia*, in *Il diritto di internet nell'era digitale*,

In questo contesto, il problema della soggettività, se così possiamo definirlo, non sorge – almeno non come questione centrale – dall’esigenza di tutela del ‘soggetto in potenza’, piuttosto, da quella di tutela della collettività rispetto all’operato di tale entità. Detto altrimenti, il tema sul quale si è soffermata la scienza giuridica riguarda l’individuazione del soggetto responsabile per l’operato dell’ia: se il generatore, il controllore, l’utilizzatore ovvero l’intelligenza artificiale stessa. Chi ha accolto quest’ultima soluzione, ha evidenziato la necessità di riconoscere una sorta di soggettività giuridica anche all’ia ‘danneggiante’. Più in generale, nell’ultimo decennio, si è a lungo discusso della possibilità di riconoscere all’ia lo *status* giuridico di persona elettronica¹²⁷ –

a cura di G. Cassano e S. Previti, Milano, 2020, 848 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Sull’intelligenza artificiale (ia o ai)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1, 2023, 5 ss.; in generale sulla regolamentazione dell’ai: L.M. LUCARELLI TONINI, *L’ia tra trasparenza e nuovi profili di responsabilità: la nuova proposta di “ai liability directive”*, in *Dir. inf.*, 2, 2023, 327 ss.; F. CAROCCIA, *Soggettività giuridica dei robot?*, in *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di G. Alpa, Pisa, 2020, 213 ss.

¹²⁷ G. TADDEI ELMI, *Soggettività*, cit., 848; *Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici. Ius condendum o «fantadiritto»?*, a cura di G. Taddei Elmi e A. Contaldo, Pisa, 2020; A. BERTI SUMAN, *Intelligenza artificiale e soggettività giuridica: quali diritti (e doveri) dei robot?*, in *Diritto e intelligenza artificiale*, cit., 213 ss.; G. TADDEI ELMI, S. MARCHIAFAVA, A. UNFER, *Responsabilità civile e personalità giuridica della intelligenza artificiale*, in *I-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 2, 2021, 100 ss.; G. COMANDÈ, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell’IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 1, 2019; G. SARTOR, *L’intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 2003, 23 ss.; ID., *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contratto e impresa*, 2, 2002, 465 ss.; U. RUFFOLO, *IA, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in *Giur. it.*, 2019, 1702; nel dibattito internazionale anche G. TEUBNER, *Rights of Non-Humans? Electronic Agents and Animals as New Actors*, in *Politics and Law*, 33, 4, 2006, 497 ss.; S. BECK, *Intelligent Agents and Criminal Law — Negligence, Diffusion of Liability and Electronic Personhood*, in *Robotics and Autonomous Systems*, 86, 2016, 141 ss.; S. WOJTCZAK, *Endowing Artificial Intelligence with legal subjectivity*, in *AI & Society*, 37, 2021, 205; D.J. CALVERLEY,

coniando così una forma del tutto peculiare di soggetto del diritto –, o, ancora, di ritenerla soggetto tout court, ma titolare di una ‘capacità giuridica parziale’¹²⁸.

Particolarmente rilevante è il settore della c.d. intelligenza artificiale auto-evolutiva, quando, cioè, l’intelligenza artificiale, tramite auto-apprendimento, esperienza, interazione e scambio di dati con l’ambiente esterno, adegua la propria risposta e le proprie azioni al singolo caso, azioni che risultano, pertanto, scarsamente prevedibili. Con l’auto-apprendimento la macchina definisce e modella essa stessa l’algoritmo che la governa¹²⁹.

Ci si chiede, allora, se l’azione posta in essere da questa forma di tecnologia sia comunque riferibile al programmatore, anche laddove sia del tutto imprevedibile. Queste macchine hanno, infatti, una sorta di ‘capacità decisionale’ con riguardo a problemi di elevata complessità e sono capaci, al contempo, di creare risultati dotati di un alto livello di creatività. Nella prospettiva cartesiana del

Imagining a Nonbiological Machine as a Legal Person, in *AI & Society*, 22, 2008, 523 ss.; L.B. SOLUM, *Legal Personhood for Artificial Intelligences*, in *North Carolina Law Review*, 70, 4, 1992, 1231 ss.; in senso di chiusura, si veda la posizione di T. RIEHM, *Nein zur ePerson! Gegen die Anerkennung einer digitalen Rechtspersönlichkeit*, in *RDi*, 2020, 42 ss.

¹²⁸ Sostenuta, ad esempio, da J.E. SCHIRMER, VON MÄUSEN, *Menschen und Maschinen – Autonome Systeme in der Architektur der Rechtsfähigkeit*, in *JZ*, 14, 2019, 711 ss., e da G. TEUBNER, *Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrechtlichen Status autonomer Softwareagenten*, in *Acp*, 2018; ID., *Soggetti giuridici digitali? Sullo stato giuridico degli agenti software autonomi*, Napoli, 2019; in Italia sembra di questa idea E. MOROTTI, *Una soggettività geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot*, in *Il soggetto di diritto*, cit., 296; contrario, invece, è C. LINKE, *Die elektronische Person Erforderlichkeit einer Rechtspersönlichkeit für autonome Systeme?*, in *MMR*, 2021, 200 ss.

¹²⁹ L’art. 32 GDPR introduce il principio dell’*accountability* in merito alla responsabilità del titolare del trattamento sul quale *ex multis*, G. NATALE, *Intelligenza artificiale, neuroscienze, algoritmi*, Pisa, 2024, 71 ss. A proposito ci si è domandati se l’intelligenza artificiale stessa possa svolgere il ruolo di titolare del trattamento: F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018.

cogito ergo sum, questo semplice dato meriterebbe, di per sé solo, di essere valorizzato. Nella filosofia morale, l'autonomia e la capacità razionale di prendere decisioni autonome, ossia sulla base dell'informazione disponibile senza un condizionamento esterno, costituiscono attributi fondamentali dell'uomo. Rimane dubbio se l'ia possieda il senso critico e se abbia un'autocoscienza, una consapevolezza del sé. Eppure, lo statuto della persona e della soggettività trova le sue origini nella tradizione filosofica greca e nell'elaborazione giuridica dei romanisti così come sintetizzate per influenza del cattolicesimo e della filosofia kantiana, che vedono in ciò l'uomo differente dall'animale, ossia nell'essere esso libero di decidere; chi muove da questo ragionamento si chiede, infatti, come sia possibile negare all'intelligenza artificiale 'creativa' uno statuto soggettivo.

In una del tutto diversa prospettiva che è quella di analogia fra ia e persona giuridica, già le Linee guida sulla regolazione della robotica evidenziavano la possibilità di attribuire personalità giuridica ad entità non umane, sulla falsa riga di quanto avviene con le società, essendone la registrazione e la titolarità di diritti di proprietà i soli presupposti necessari¹³⁰.

La tendenza sopra descritta ha preso maggiore vigore, dal punto di vista giuridico, a partire dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, che domandava il riconoscimento della personalità giuridica elettronica ed uno statuto specifico ai robot, auspicando, fra l'altro, che i dispositivi in grado di adottare decisioni autonome potessero «essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato»¹³¹.

¹³⁰ D6.2, Guidelines on Regulating Robotics, del 22 settembre 2014.

¹³¹ Si veda il punto 59, lett f). Sul contenuto della risoluzione *ex multis*: F. CAROCCIA, *Soggettività*, cit., 213 ss.

La strada seguita dal legislatore europeo, tuttavia, sembra aver deviato da questa iniziale proposta.

In una più recente risoluzione, è stato evidenziato come debbano essere soltanto gli umani i soggetti responsabili¹³². All'art. 3 del c.d. Ai Act, Regolamento (UE) 2024/1689, non si fa alcuna menzione della personalità giuridica e si definisce il «sistema di IA» come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». Nella recente Proposta di Direttiva in materia di responsabilità, non vi è più alcun riferimento all'intelligenza artificiale come soggetto autonomo.

Il legislatore europeo sembra trattare il tema dell'ia in maniera trasversale, individuando una scala di rischio parametrato al particolare livello di pericolosità – in termini di autonomia e di incisione sui dati personali – del sistema di intelligenza artificiale, definendo gli obblighi connessi al particolare livello di rischio ed individuando, al contempo, delle pratiche assolutamente vietate¹³³. Il legislatore ha, poi, stabilito dei generali requisiti di sicurezza e degli obblighi che incombono sui diversi soggetti che si muovono all'interno della catena di ia¹³⁴, senza introdurre, per ora, una nuova

¹³² Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sui *Processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi* (2019/2915(RSP)).

¹³³ Si veda l'articolo 5, Pratiche di IA vietate del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

¹³⁴ Si segnala, poi, che l'art. 81, par. 9, dispone che gli organismi notificati sottoscrivono un'adeguata assicurazione di responsabilità per le loro attività di valutazione della conformità, a meno che lo Stato membro in cui sono stabiliti non si assuma tale responsabilità a norma del diritto nazionale o non sia esso stesso direttamente responsabile della valutazione della conformità.

fattispecie di responsabilità. Eppure, il tema continua ad interessare la letteratura giuridica¹³⁵.

L'argomentazione diffusa secondo cui, in linea teorica, alle macchine si potrebbe riconoscere soggettività, in quanto la personalità giuridica è attribuita dall'ordinamento giuridico anche agli enti collettivi, lascia il tempo che trova, poiché contraddittoria rispetto al suo stesso postulato di partenza¹³⁶. Nell'ia manca la riferibilità della decisione ad un referente umano, che invece contraddistingue sempre l'operato degli enti collettivi.

Molteplici sono state le ricostruzioni che hanno tentato di trovare un fondamento per il riconoscimento della personalità alle macchine.

Così, ad esempio, nel dibattito internazionale, è stato ipotizzato di utilizzare lo strumento della società a responsabilità limitata per conferire personalità giuridica all'ia, in ragione proprio della sua capacità di adottare azioni e decisioni in autonomia¹³⁷. In senso contrario, sono state formulate numerose obiezioni: fra queste vi è, anzitutto, la difficoltà di identificazione del soggetto, se la singola macchina o il sistema nella sua interezza; la macchina, poi, sarebbe priva dell'istinto di 'sopravvivenza economica' che contraddistingue, di norma, gli operatori del mercato, potendo così ingenerare un collasso generalizzato dei mercati¹³⁸.

Occorre evidenziare, inoltre, che la strada del riconoscimento della personalità giuridica attraverso la qualificazione

¹³⁵ Si veda *ex multis* la recente pubblicazione a cura di T. DALLA MASSARA, E. AL MUREDEN, *La volontà macchinica*, Pisa, 2024, 19 ss.

¹³⁶ M. D'ONOFRIO, *Volontà. Responsabilità dell'intelligenza artificiale: nuovi problemi e categorie tradizionali*, in *La volontà macchinica*, cit., 23 ss.; ID., *Azioni e creazioni dell'intelligenza artificiale: soggettività, responsabilità e diritti d'autore*, in *Tecnologie e diritto*, 1, 2024, 55 ss.; F. CAROCCIA, *Soggettività*, cit., 213 ss.

¹³⁷ S. BAYERN, *The Implications of Modern Business-Entity Law for the Regulation of Autonomous Systems*, in *SSRN*, 2016, 94 ss.

¹³⁸ Obiezioni mosse da T. RIEHM, *Nein zur ePerson!*, cit., 46.

dell'intelligenza artificiale come società o come altra persona giuridica risponda, altresì, all'esigenza di tutelare i creatori della ia stessa, in quanto, una volta instauratasi l'autonomia patrimoniale perfetta e la separazione dei patrimoni, i produttori, creatori o proprietari verrebbero ad essere tutelati da eventuali pretese risarcitorie di coloro i quali, danneggiati dall'intelligenza artificiale, volessero agire direttamente nei loro confronti. Se da un lato, si potrebbe garantire una più rapida evoluzione della tecnologia ed una maggiore certezza del diritto, dall'altro, il rischio sarebbe quello di elusione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ.¹³⁹.

Sempre più comune è, invece, la creazione di organi composti esclusivamente da intelligenza artificiale nell'ambito dei consigli di amministrazione. L'ente amministratore è rappresentato dall'intelligenza artificiale che decide in merito agli investimenti in particolari settori, inerenti, principalmente, alle attività speculative e dove, quindi, le decisioni dell'amministrazione riguardano proiezioni di mercato, decisioni che, in altre parole, possono ben essere adottate sulla base di algoritmi preconfezionati¹⁴⁰.

Guardando al contesto dell'attività negoziale, il tema dell'utilizzo dei sistemi computerizzati nel trading è noto da

¹³⁹ Sul punto si vedano M. D'ONOFRIO, *Volontà*, cit., 23 ss.; nel senso di pieno rispetto della pubblicità e delle forme di limitazione della garanzia patrimoniale: F. CARROCCIA, *Soggettività*, cit., 213 ss.

¹⁴⁰ Con toni di chiusura si vedano: R. RUSSO, *L'amministratore non socio nelle società di persone tra antiche questioni e intelligenza artificiale: tertium datur?*, in *Riv. delle soc.*, 4, 2022, 874 ss.; N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Bologna, 2021; N. ABRIANI, *La corporate governance nell'era dell'algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance*, in *NDS*, 2020, 261 ss.; M.L. MONTAGNANI, *Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel funzionamento del consiglio di amministrazione delle società per azioni*, Milano, 2021.

tempo¹⁴¹. In questo contesto, così come altrove nell'ambito della contrattazione, le macchine non sono più soltanto mezzi di semplificazione del processo di stipula ed esecuzione del contratto, ma arrivano esse stesse a decidere l'*an* della contrattazione ed il contenuto stesso del negozio¹⁴². Decidono con chi contrarre e a che condizioni. Così, vi è chi ne deduce che esse dovrebbero possedere, finanche, la capacità di agire. Infatti, sebbene i criteri siano stabiliti a monte con la creazione dell'algoritmo, la decisione particolare è adottata dalla macchina. Questa autonomia decisionale che evolve con esperienza e conoscenza, destabilizza, senz'altro, il sistema: se il contratto è l'incontro fra le volontà delle parti, il punto è capire a chi sia da attribuire tale volontà. Seppur sia suggestiva la soluzione di chi ritiene che essa sia imputabile direttamente alla macchina, è evidente come dietro il suo agire, pur libero negli strumenti e nei risultati, ci sia la volontà superiore dell'uomo che di essa si avvale. Non mancano, però, scenari meritevoli di attenzione, si pensi al caso in cui il contratto stipulato sia del tutto incoerente con l'obiettivo prestabilito in partenza, può ritenersi comunque persistente la volontà contrattuale formulata in astratto dal programmatore o dal gestore?

Nel solco del riconoscimento della personalità vi è chi propone di collocare il rapporto uomo-macchina nelle tradizionali categorie dell'*agency*: la macchina opererebbe come *procurator* dell'uomo con una forma limitata di capacità e di soggettività. Tuttavia, lo schema della rappresentanza uomo-macchina è dai più contestato. Nell'ordinamento italiano, il rappresentante non deve necessariamente essere titolare della capacità di agire in quanto l'art. 1389 cod. civ. dispone che, per la validità del contratto concluso

¹⁴¹ Sul punto si veda il classico di T. ALLEN, R. WIDDISON, *Can computers make contracts?*, in *Harvard Journal of Law and Technology*, 9, 1, 1996, 26 ss.

¹⁴² Sul punto anche F. DI GIOVANNI, *Attività contrattuale e intelligenza artificiale*, in *Giur. it.*, 2019, 1677 ss.; M. D'ONOFRIO, *Volontà*, cit., 17 ss.

dal rappresentante, sia sufficiente che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura ed al contenuto del contratto stesso. Allora, la capacità di intendere e di volere, riferita alla macchina, potrebbe essere intesa come la razionalità della macchina stessa; l’aver risposto, cioè, nei processi decisionali ai criteri predeterminati a monte. Diversa è la posizione di chi ritiene, invece, si possa riconoscere una capacità d’agire, senza, però, che ne consegua un’attribuzione di responsabilità¹⁴³.

Per superare alcune delle obiezioni sopra menzionate si è proposto di istituire in capo alla macchina un patrimonio autonomo di modo da proteggere tutti coloro che entrano in contatto con essa¹⁴⁴, che, però, si è detto non creerebbe una vera e propria soggettività, ma una ‘oggettività economica’¹⁴⁵, rimanendo il concetto di soggettività legato all’uomo. Tuttavia, l’attribuzione di un patrimonio autonomo sarebbe strumento utile a riconoscere facilmente una soggettività ‘passiva’¹⁴⁶.

Altra via, ancora, è quella della possibile previsione di un’assicurazione obbligatoria¹⁴⁷ o di un fondo sociale. È evidente,

¹⁴³ C. MISSELHORN, *Digitale Rechtssubjekte, Handlungsfähigkeit und Verantwortung aus philosophischer Sicht*, in *verfassungsblog.de*, 2019.

¹⁴⁴ A. LIOR, *AI entities as AI agents: artificial intelligence liability and the AI ‘respondeat superior’ analogy*, in *Mitchell Hamline Law Review*, 2020, 1056 ss.; che il profilo della garanzia patrimoniale non possa essere la guida nella definizione della soggettività delle macchine lo evidenzia anche E. MOROTTI, *Una soggettività*, cit., 296.

¹⁴⁵ F. LONGOBUCCO, *Il problema della soggettività delle macchine*, in *Diritto privato digitale*, a cura di E. Battelli in collaborazione con G. d’Ippolito, Torino, 2022, 33.

¹⁴⁶ Sembra suggerirlo G. NATALE, *Intelligenza*, cit., 74; sulla soggettività tributaria passiva della macchina ossia come una soggettività d’imposta connessa al valore patrimoniale della macchina, si veda F. LONGOBUCCO, *Il problema*, cit., 30. Si veda anche, *supra*, § 2, quando detto a proposito dei patrimoni separati.

¹⁴⁷ M. RATTI, *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell’attuale scenario normativo*, in *Contratto e impresa*, 2020, 1991 ss.

però, come il cuore della questione non sia tanto quello di individuare un soggetto responsabile, ma quello di definire come collocare il costo dei danni cagionati dalla intelligenza artificiale creativa.

Sebbene non sia questa la sede per soffermarsi su tutte le diverse proposte dottrinali che hanno tentato di ricostruire la responsabilità per l'attività posta in essere dall'intelligenza artificiale, in assenza di uno specifico referente normativo¹⁴⁸, le alternative si sono mosse fra quasi tutti i possibili modelli tipizzati di responsabilità: da un lato, mettendo in luce una visione ‘cosale’ dell'ia, vi è chi ha qualificato l'attività del creatore-produttore-utilizzatore come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.¹⁴⁹; chi ha proposto, invece, in un'ottica simile, di ricorrere al modello della responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui al 2051 cod. civ.¹⁵⁰ o ancora al 2052 cod. civ., in

¹⁴⁸ In generale, sui possibili modelli di responsabilità si vedano *ex multis*: G. TADDEI ELMI, *Soggettività*, cit., 857 ss.; F. LONGOBUCCO, *Il problema*, cit., 30 ss.; M. D'ONOFRIO, *Volontà*, cit., 25 ss.; N. CEVOLANI, *Danno da ia e compensazione economica tra risarcimento e benefici alternativi*, in *La volontà macchinica*, cit., 141 ss.; sul tema della responsabilità per i danni prodotti dai veicoli a guida autonoma si veda *ex multis*: A. ALBANESE, *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, in *Europa e dir. priv.*, 4, 2019, 995 ss.; ID., *Mobilità del futuro e funzione preventiva della responsabilità civile*, in *Europa e dir. priv.*, 2, 2023, 439 ss.

¹⁴⁹ C. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile ed intelligenza artificiale: quali soluzioni per quali problemi?*, in *Resp. Civ. e prev.*, 4, 2023, 1073 s.; pur con delle particolarità si veda anche M. COSTANZA, *L'intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 2019, 1688; A. MARCHINI, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: dal 'responsibility gap' alla personalità elettronica dei robot*, in *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, a cura di S. Dorigo, Pisa, 2020, 242; C. LEANZA, *Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio*, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2021, 1023 ss.

¹⁵⁰ Sempre A. MARCHINI, *Intelligenza*, cit., 243.

ragione delle similarità fra animali e macchine¹⁵¹; ampie sono le trattazioni, poi, che propongono l’inquadramento del fenomeno entro il paradigma della responsabilità da prodotto difettoso¹⁵². All’opposto versante, vi è chi, ammettendo implicitamente una sorta di soggettività autonoma della macchina, ha tentato di ricondurre la vicenda nell’ambito di modelli quali il 2047 cod. civ., che, com’è noto, prevede la responsabilità dei soggetti che sono tenuti alla sorveglianza della persona incapace di intendere o di volere, o ancora il 2049 cod. civ. che estende ai padroni ed ai committenti la responsabilità per i fatti illeciti arrecati dai domestici e commessi di cui essi si servono¹⁵³.

Diversa ancora è la prospettiva che emerge in riferimento alla tutela del diritto d’autore, qui l’esigenza è quella di comprendere se, e in che misura, sia possibile tutelare l’opera creata dalla macchina. Il problema dell’attribuzione del diritto d’autore all’intelligenza artificiale creativa¹⁵⁴ si è posto con particolare riferimento, non al

¹⁵¹ A. DRIGO, *L’‘evocativa’ integrazione analogica dell’art. 2052 cod. civ. per i sistemi emergenti di intelligenza artificiale: un’analisi critica*, in *giustiziacivile.com*, 2020; in senso contrario, si veda M. D’ONOFRIO, *Volontà*, cit., 31.

¹⁵² Ne discutono diffusamente M. D’ONOFRIO, *Volontà*, cit., 33 ss.; C. LEANZA, *Intelligenza*, cit., 1017 ss.

¹⁵³ Questo sulla scia del pensiero di G. TEUBNER, *Digitale Rechtssubjekte?*, cit., 2018; contro la configurabilità del 2049 cod. civ. C. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità*, cit., 1086, per il quale «resta tuttavia insuperabile, a nostro avviso, l’obiezione di fondo, relativa, come si è più volte osservato, alla insostenibilità dei tentativi di costruire come “soggetto” il dispositivo, ancorché “animato”, per così dire, dalla applicazione di intelligenza artificiale», ma anche contro l’applicabilità del 2047 cod. civ. che presuppone la nozione di capacità parziale «che, nel disegno del codice civile, non può proprio prescindere dal sostrato naturalistico della persona umana».

¹⁵⁴ Sul tema si veda, ad esempio, V. HABIB LANTYER, *Granting Legal Personality To Artificial Intelligences In Brazil’s Legal Context: A Possible Solution To The Copyright Limbo*, in *University of Miami International & Comparative Law Review*, 2024; ID., *Atribuição de personalidade jurídica às inteligências artificiais: uma possível solução para o limbo dos direitos autorais*, 2023, in *jus.com.br*; V. FRANCESCHELLI, *Sull’intelligenza*,

c.d. computer-aided work, situazione in cui l'uomo si avvale esclusivamente dell'ausilio meccanico del computer, bensì al c.d. computer-generated work, cioè quando la macchina svolge, appunto, un compito 'creativo', mentre il contributo umano rimane secondario.

Se, da un lato, tutelare queste opere potrebbe avere il beneficio di incentivare il mercato, al contempo nessun individuo umano appare meritevole di vedersi attribuiti i diritti sull'opera¹⁵⁵ e, se si guarda alla macchina, manca certamente la libertà di questa sull'*an* della creazione. Così, l'opinione diffusa è quella per cui, laddove si riesca a rintracciare un contributo umano materiale alla creazione, pur minimo, si possa effettivamente riconoscere il diritto d'autore, diversamente l'opera dovrebbe essere considerata di pubblico dominio¹⁵⁶.

8. *Riflessioni 'introdottrive' allo studio della tecnica di soggettivazione e dei suoi limiti*

L'analisi di queste fattispecie particolari ha mostrato un'apparente relatività della nozione di soggetto di diritto, nonché una potenziale varietà degli schemi ricostruttivi proposti. La

cit., 13 s.; E.C. RAFFIOTTA, *La tutela delle opere generate dall'intelligenza artificiale: il principio antropocentrico tra prospettive passate e future*, in *Il diritto industriale*, 6, 2024, 527 ss.

¹⁵⁵ Le obiezioni sembrano in una certa misura ricalcare il pensiero che si era diffuso in Francia a partire dalla fine dell'ottocento in merito alla configurabilità del diritto d'autore per le fotografie: se, da un lato, vi era chi negava che la fotografia fosse coperta dal diritto d'autore, in quanto la macchina fotografica si limitava a riprodurre un oggetto naturale in modo servile, dall'altro vi era chi riteneva, piuttosto, che la proprietà intellettuale appartenesse al produttore della macchina fotografica. Solo una piccola parte della giurisprudenza del tempo riteneva, invece, che il diritto appartenesse al fotografo e soltanto nella seconda metà del novecento si è arrivati ad una tutela integrale.

¹⁵⁶ E.C. RAFFIOTTA, *La tutela*, cit., 537 s.

trattazione ha fatto emergere, inoltre, come le istanze di soggettivazione muovano da esigenze diverse e abbiano di mira scopi altrettanto variegati. Nella prevalenza dei casi la richiesta di soggettivazione ha come fine la migliore tutela dell'entità che si intende soggettivare, in altri casi si perseguono obiettivi diversi.

Quanto alla tecnica argomentativa utilizzata, sembra che le strade seguite siano fondamentalmente due, strade che, tuttavia, si intrecciano e si confondono nel discorso dottrinale.

La prima passa attraverso una sostanziale equiparazione di queste entità con il soggetto per eccellenza che è la persona fisica, l'uomo. In questo senso, si propone di qualificare soggetti di diritto: il feto, gli animali, gli elementi ambientali proprio in virtù della loro possibile equiparazione all'uomo in senso stretto, in quanto anche tali entità sono creature biologiche. Non si può non evidenziare come questa via, fortemente alimentata da ragioni di ordine morale e filosofico, sia quella che solleva maggiori perplessità, potendosi tradurre in un nulla di fatto, laddove non si accompagni ad una rivoluzione totale dello statuto giuridico dell'entità all'interno dell'ordinamento. Per di più, rimangono dubbi in merito alla possibilità di provvedere a tale rivoluzione, senza ribaltare alcuni valori fondamentali della società moderna.

La seconda via è quella della costituzione, per via normativa, di un soggetto che solo apparentemente è identificato con l'entità che esso rappresenta, ma che, in realtà, è un soggetto astratto nuovo e composto da una serie di strutture organizzative che garantiscono il perseguimento di un obiettivo specifico¹⁵⁷. Si pensi, per tutti, al modello del Mar Menor¹⁵⁸.

Lo studio delle soggettività problematiche ha mostrato come la via della soggettivazione sia una strada percorribile per provvedere a determinati obiettivi, potenzialmente illimitati, e che, in definitiva,

¹⁵⁷ Il meccanismo è descritto in V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

¹⁵⁸ Su cui *supra*, § 6.

si tratti di un meccanismo aperto di regolazione dei rapporti e degli effetti giuridici.

Se la tecnica di soggettivazione è uno strumento nelle mani di operatori del diritto e legislatori, occorre chiedersi se la soggettività giuridica abbia ancora una sua funzione e un significato unitario come categoria; e se tale tecnica incontri dei limiti, tanto per evitare che si torni a fenomeni di aberrazione in cui la soggettività era negata a particolari categorie di persone fisiche, quanto per ragionare sulla conformità dei nuovi potenziali soggetti ai principi che governano l'ordinamento giuridico italiano¹⁵⁹.

ABSTRACT

Il saggio affronta il tema delle fattispecie rispetto alle quali, in passato come in tempi recenti, si è posto il problema di riconoscerle o meno quali soggetti di diritto. L'analisi prende in considerazione figure eterogenee – dai patrimoni destinati al nascituro, dagli animali alla natura, sino alle forme di intelligenza artificiale – ricostruendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è sviluppato intorno a ciascuna di esse. L'indagine non si limita a fornire una mappa delle soluzioni proposte, ma cerca di coglierne le ragioni profonde: da un lato le spinte che hanno favorito l'attribuzione di soggettività, dall'altro le argomentazioni volte a negarla. In tal modo, il contributo intende gettare le basi per una riflessione critica sulla categoria giuridica della soggettività e sui suoi confini, evidenziandone i presupposti teorici e le possibili linee evolutive.

The essay addresses the issue of cases in which, both in the past and in recent times, the question of whether or not to recognize

¹⁵⁹ Si tenta di dare risposta a questi interrogativi in V. JACINTO, *La soggettività*, cit.

them as legal entities has arisen. The analysis takes into consideration a variety of figures – from assets intended for the unborn, to animals, to nature, to forms of artificial intelligence – reconstructing the doctrinal and jurisprudential debate that has developed around each of them. The investigation does not merely provide a map of the proposed solutions, but seeks to grasp their underlying reasons: on the one hand, the forces that have favored the attribution of subjectivity, and on the other, the arguments aimed at denying it. In this way, the contribution aims to lay the foundations for a critical reflection on the legal category of subjectivity and its boundaries, highlighting its theoretical assumptions and possible lines of evolution.

PAROLE CHIAVE

soggettività giuridica – animali – natura – eredità giacente
trust – intelligenza artificiale – future generazioni – concepito

legal subjectivity – subject of rights – animal rights – rights of
Nature – unclaimed inheritance – trust – artificial intelligence –
future generations – unborn child

VITTORIO JACINTO
vittoriojacinto@gmail.com

Pubblicato il 4 novembre 2025